

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO DEL TURISMO
(GARNERO SANTANCHÈ)

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine

Presentato l'11 agosto 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana. Nel 2023, come emerge dalle notizie di stampa, si sono verificati numerosi casi di annegamento nelle piscine in cui hanno perso la vita dei bambini.

Trattasi di dati confermati dal primo rapporto prodotto dall'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, istituito nel 2019 dal Ministero della salute, con la collaborazione e la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, della Società nazionale di salvamento di Genova, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Università degli studi di Firenze, dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Gruppo nazionale per la ricerca sull'ambiente costiero, che ha lo scopo principale di raccogliere i dati sugli annegamenti nel territorio nazionale e proporre conseguentemente delle strategie di prevenzione efficaci e basate sui fatti. Dal Rapporto ISTISAN 23/15 pubblicato nel 2023 dall'Istituto superiore di sanità, a pagina 136, risulta che, con riferimento agli annegamenti accidentali, « I dati ISTAT degli ultimi 18 anni, dal 2003 al 2020, indicano che in Italia sono morte complessivamente 6.994 persone con una media di 389 persone ogni anno, che negli ultimi 8 anni è scesa a 342 ». Nel medesimo rapporto sono riportati gli esiti di un'indagine condotta dalla Società nazionale di salvamento dal 2016 al 2021, sulla base dei dati pubblicati in organi di stampa nel medesimo periodo. A tale riguardo, a pagina 138, viene specificato che, pur non essendo stato possibile effettuare un'analisi di dettaglio, i dati stimati mostrano che « nelle piscine annegano ogni anno dalle 30 alle 40 persone ».

Anche il secondo rapporto dell'Osservatorio, completato nel giugno 2025 e in corso

di pubblicazione, conferma tali dati, come riportato nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, in cui si evidenzia che « Più di metà degli annegamenti delle piscine riguarda i bambini fino a 12 anni, e in generale delle circa 330 persone che muoiono in media ogni anno per questo motivo il 12% ha meno di 18 anni. [...] In Italia muoiono ogni anno per annegamento in media circa 328 persone, di tutte le età. Nei 5 anni dal 2017 al 2021 (dati dell'Istituto nazionale di statistica), sono morte per annegamento 1642 persone. Di queste, il 12.5% (ovvero 206) aveva un'età dagli 0 ai 19 anni. Si tratta di circa 41 decessi ogni anno che riguardano bambini o ragazzi adolescenti, con i maschi che rappresentano un cospicuo 81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. Il tasso di mortalità è di 0,4/100.000 abitanti. I casi aumentano con l'aumentare dell'età, anche se non in maniera lineare (la fascia di età 1-4 anni presenta più casi di quella 5-9 anni), fino ad arrivare agli adolescenti, che da soli coprono il 53.4% di tutti gli annegamenti da 0 a 19 anni. Nella quasi totalità dei casi, il bambino — che non sa nuotare — annega perché sfuggito all'attenzione dei genitori, cade in acqua o finisce, giocando in acqua, nell'acqua fonda. Anche le piscine domestiche hanno contribuito a elevare il numero di incidenti e di annegamenti, e il 53% degli annegati nelle piscine sono bambini fino a 9 anni [...] ».

Il tema della sicurezza nelle piscine si pone anche in altri Paesi, che hanno adeguato i propri ordinamenti: in Francia, ad esempio, la legge n. 2003-9 del 3 gennaio 2003 detta un'apposita disciplina, incentrata sull'introduzione di specifici dispositivi di sicurezza nell'utilizzo delle piscine.

Nell'ordinamento nazionale, fatte salve alcune disposizioni settoriali, si è tentato di conseguire il medesimo obiettivo di tutela attraverso l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano del 16 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

Il citato accordo ha fornito una definizione di piscina, ha disposto una classificazione delle piscine, in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione, e ha stabilito alcuni criteri per la gestione e il controllo delle piscine, a fini di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza, rinviando alla normativa regionale per la definizione della disciplina applicativa.

In particolare, sono state demandate alle regioni:

la regolazione degli impianti alimentati con acque termali e marine (punto 3.3) nonché la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti (punto 3.2);

l'individuazione delle figure professionali del responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine (punto 4.1);

la disciplina sanzionatoria (punto 8.1);

l'individuazione delle peculiari modalità applicative in relazione alle piscine delle strutture turistico-ricettive, dei campeggi e dei villaggi turistici nonché alle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati (punto 9.1).

Con successivo accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine sono stati sviluppati i principi enunciati nel citato accordo del 16 gennaio 2003, individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell'autorità, alle procedure autorizzative e ai limiti temporali per la

fase transitoria. Con il medesimo accordo interregionale sono stati altresì definiti dettagli tecnici in relazione alle diverse categorie di piscine.

I citati accordi del 2003 e del 2004 assumono una natura politico-istituzionale, mirando a coordinare l'esercizio delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e a permettere lo svolgimento di attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione.

Attraverso tali accordi, in particolare, è stata instaurata una collaborazione tra le amministrazioni in materia di regolazione della sicurezza e della salute degli utenti delle piscine, ferma restando la potestà di ciascuna regione di introdurre nell'ambito del proprio territorio una disciplina specifica al riguardo.

Di regola, le regioni hanno recepito il citato accordo del 16 gennaio 2003, nell'ambito dei propri ordinamenti, con deliberazioni della Giunta regionale. Ponendo l'attenzione sugli atti normativi primari, inoltre, si rileva che alcune leggi regionali hanno stabilito una disciplina specifica per determinate tipologie di piscine, quali quelle delle aziende agrituristiche (articolo 9, comma 9, della legge della regione Calabria 30 aprile 2009, n. 14; articolo 19, comma 1, lettera *h*), della legge della regione Campania 6 novembre 2008, n. 15; articolo 16, comma 9, della legge della regione Lazio 2 novembre 2006, n. 14; articolo 12, comma 1, lettere *e*) e *f*), della legge della regione Liguria 21 novembre 2007, n. 37; articolo 8 della legge della regione Marche 14 novembre 2011, n. 21; articolo 3, comma 9, della legge della regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 42; articolo 5, comma 9, della legge della Regione siciliana 26 febbraio 2010, n. 3; articolo 18 della legge della regione Veneto 10 agosto 2012, n. 28). Altre leggi regionali hanno introdotto una disciplina generale per le piscine ad uso natatorio (legge della regione Toscana 9 marzo 2006, n. 8; legge della regione Basilicata 9 luglio 2020, n. 19; legge della regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1; legge della regione Molise 21 novembre 2008, n. 33; articolo 50 della legge della regione Piemonte 4 maggio

2012, n. 5; legge della regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 35; articolo 12 della legge della provincia autonoma di Trento 15 novembre 2007, n. 19; articoli 187 e seguenti della legge della regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11).

La persistenza di morti per annegamento nelle piscine, alla stregua di quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica sopra richiamati, manifesta, tuttavia, l'insufficienza dell'attuale assetto normativo, incentrato su una disciplina differenziata nel territorio nazionale. Infatti, da un lato, non tutte le regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine e, dall'altro lato, le disposizioni introdotte a livello regionale divergono talvolta anche per un differente ambito applicativo (articolo 1 della legge della regione Molise 21 novembre 2008, n. 33, e articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge della regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1, in merito al numero di unità abitative componenti l'edificio condominiale al di sopra del quale si applica la disciplina regionale, nonché articolo 3 della legge della regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, che esclude dal proprio ambito di applicazione le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell'acqua).

A tutela di beni primari, quali sono la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, occorre dunque intervenire con legge dello Stato, introducendo una disciplina unitaria che permetta di definire un livello minimo di tutela uniforme nell'intero territorio nazionale.

A tali fini, il presente disegno di legge, tenendo conto di quanto sancito dal citato accordo del gennaio 2003, reca la definizione e la classificazione delle piscine e definisce requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la gestione, prevedendo controlli e sanzioni per il caso di inottemperanza.

Si tratta di un'iniziativa necessaria, volta a colmare le lacune normative esistenti

nella materia e a rendere omogenei i requisiti e i controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine. La disciplina proposta, da un lato, fa salvi i controlli nonché i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali già previsti da disposizioni di settore che garantiscano un livello di protezione maggiore e, dall'altro lato, non trova applicazione in relazione a impianti già soggetti a una normativa tendenzialmente completa, quali gli impianti sportivi sottoposti alla regolazione propria dell'ordinamento sportivo e le piscine termali o alimentate con acque termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Tra gli elementi di novità del presente disegno di legge si segnala, in particolare, l'introduzione di una specifica regolamentazione delle piscine domestiche, per le quali è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione al fine di evitare ingressi involontari in acqua.

Ai fini della redazione del presente disegno di legge si è tenuto conto altresì degli esiti dell'attività del gruppo di lavoro interregionale piscine, confluiti nel documento del 15 marzo 2023, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal coordinamento interregionale prevenzione.

Il presente disegno di legge si compone di trentasei articoli, ripartiti in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni generali e le definizioni; il capo II (articoli 3 e 4) disciplina la classificazione delle piscine e individua le tipologie di acque; il capo III (articoli da 5 a 20) regola le piscine destinate a un'utenza pubblica e si articola in cinque sezioni concernenti rispettivamente l'ambito di applicazione (sezione I), i requisiti (sezione II), i soggetti (sezione III), il regolamento interno e le comunicazioni (sezione IV) e i controlli (sezione V); il capo IV (articoli da 21 a 26) disciplina le piscine domestiche; il capo V (articoli da 27 a 33) contiene la disciplina sanzionatoria; il capo VI (articoli da 34 a 36) reca le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, nel capo I, l'articolo 1, rubricato « Finalità e ambito di applicazione », stabilisce, al comma 1, la finalità

della legge, volta a definire e classificare le varie tipologie di piscine, a individuare i requisiti concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti e la gestione delle piscine nonché a stabilire i controlli e le sanzioni applicabili per tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine stesse. Il medesimo comma chiarisce che, trattandosi di definizione di un livello minimo di tutela, sono fatti salvi i controlli nonché i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali previsti da normative di settore, ove assicurino un livello di protezione maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge.

Il presente disegno di legge, in ogni caso, contiene un espresso rinvio a talune disposizioni settoriali rilevanti anche per la tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine: in particolare è fatto riferimento al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che tende a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché a migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano. Il citato decreto legislativo è espressamente richiamato dagli articoli 6 e 19 del disegno di legge e pertanto si applica anche per garantire la qualità delle acque delle piscine.

Il comma 2 espone le finalità della legge, ossia la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle piscine, da conseguire nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione, agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Al riguardo, si osserva che le materie interessate riguardano la sicurezza (primaria) e la salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, e che la legge regola, da un lato, le dotazioni e i requisiti tesi ad assicurare in via primaria beni fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica degli

utenti delle piscine, e, dall'altro lato, le condizioni igienico-sanitarie da osservare nella gestione della piscina a tutela della salute degli stessi utenti.

Il comma 3 chiarisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottano gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità della legge, precisando che le disposizioni della legge medesima si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma 4 specifica che le disposizioni della legge non si applicano alle piscine termali o alimentate con acque termali nonché alle piscine la cui titolarità o gestione sia esercitata da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, o direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa. Trattandosi di impianti già soggetti a una disciplina tendenzialmente completa, ai sensi dell'ordinamento sportivo e della legge 24 ottobre 2000, n. 323), tali piscine rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti. In caso di uso promiscuo della piscina, per finalità sportive o termali e per finalità ricreative, si prevede che, trattandosi di impianto comunque soggetto alla disciplina settoriale (sportiva o termale), la stessa si applichi anche in relazione all'uso ricreativo.

L'articolo 2, rubricato « Definizioni », reca, al comma 1, le definizioni concernenti le diverse tipologie di piscina: « piscina » (lettera *a*)), « piscina naturale » (lettera *b*)), « piscina temporanea » (lettera *c*)), « piscina ad usi speciali collocata all'interno di strutture di cura o di riabilitazione » (lettera *d*)), « piscina domestica » (lettera *e*)), « idromassaggio » (lettera *f*)). Sono altresì definite le nozioni di « acqua dolce idonea ad uso

natatorio-ricreativo » (lettera *g*)), « area per i frequentatori » (lettera *h*)), « area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari » (lettera *i*)), « bagnanti » (lettera *l*)), « frequentatori » (lettera *m*)); « gestore della piscina » (lettera *n*)), « controlli » (lettera *o*)).

Nel capo II, l'articolo 3, rubricato « Classificazione in base alla destinazione d'uso », prevede, al comma 1, la distinzione delle piscine in due categorie in base alla destinazione d'uso: A – piscine destinate a un'utenza pubblica e B – piscine domestiche. Il comma 2, tenendo conto anche di quanto previsto dalla norma UNI 106337:2024, introduce un'ulteriore distinzione delle piscine della categoria A di cui al comma 1 nelle seguenti tipologie: A1 – piscine pubbliche e ricreative; A2 – piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle di tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente; A3 – piscine destinate ad utilizzi speciali. Il comma 3 specifica che nella tipologia A1 rientrano le seguenti piscine: A1.1 – piscine pubbliche, di proprietà pubblica; A1.2 – parchi acquatici; A1.3 – piscine destinate al gioco acquatico diverse da quelle di cui alla tipologia A.1.2, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche per giochi acquatici. Il comma 4 specifica che nella tipologia A.2 rientrano le piscine facenti parte di: A2.1 – strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, campeggi, villaggi turistici dotati di alloggio, agriturismo, *bed and breakfast* e case per vacanze; A2.2 – strutture che non offrono il servizio di alloggio, quali locali di ricevimento o ristorazione, stabilimenti balneari; A2.3 – strutture ad uso collettivo, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo; A2.4 – strutture ad uso associativo, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili; A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi; A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle precedenti definizioni, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo; A2.7 – piscine ad usi speciali collocate

all'interno di strutture di cura o di riabilitazione le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale. Il comma 5 specifica che rientrano nella tipologia A.3 le piscine destinate esclusivamente a uno dei seguenti utilizzi: A3.1 – piscine per tuffi; A3.2 – piscine per addestramento militare; A3.3 – piscine per addestramento al salvataggio; A3.4 – piscine per subacquei. Il comma 6 prevede che le piscine domestiche si distinguono nelle seguenti tipologie: B.1 – piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui al comma 2, destinate all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato; B.2 – piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui al comma 2, destinate all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato.

L'articolo 4, rubricato « Tipologia di acque e di vasche », disciplina la tipologia di acque per l'approvvigionamento delle piscine e la tipologia di vasche. Il comma 1 stabilisce che ai fini dell'approvvigionamento possono essere utilizzate le seguenti tipologie di acque: acqua destinata al consumo umano (lettera *a*)); acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (lettera *b*)); acqua di mare (lettera *c*)); acqua superficiale, limitatamente alle piscine naturali (lettera *d*)). Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della vigente normativa nonché delle guide e delle norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o da Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Nel capo III, riguardante le piscine destinate a un'utenza pubblica, alla sezione I, l'articolo 5, rubricato « Ambito di applicazione », disciplina il campo di operatività

delle disposizioni previste dal capo medesimo. Ai sensi del comma 1, tali disposizioni si applicano alle piscine di categoria A, ossia le piscine destinate a un'utenza pubblica, limitatamente alle tipologie A1 e A2 comprendenti, rispettivamente, le piscine pubbliche e ricreative nonché le piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente. Il comma 2 specifica che alle piscine della tipologia A2.7, ossia quelle situate all'interno di una struttura di cura e di riabilitazione, e alle piscine della tipologia A3, ossia deputate ad utilizzi speciali, si applicano le sole disposizioni del capo III in merito ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento della vasca e alla presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca è ludico-ricreativo.

Alla sezione II, l'articolo 6, rubricato « Requisiti dell'acqua di approvvigionamento », reca la disciplina concernente la tipologia e i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici dell'acqua per l'approvvigionamento delle piscine. Il comma 1 stabilisce che possano essere utilizzate: acqua destinata al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (lettera a)); acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (lettera b)); acqua di mare, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al disegno di legge e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare (lettera c)); acqua superficiale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle piscine naturali (lettera d)).

Il comma 2 stabilisce che le regioni, con proprie leggi o regolamenti, possono prevedere ulteriori requisiti, sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato 2 al disegno di legge. Il comma 3 stabilisce che le docce e i lavandini dei servizi igienici sono alimentati con acqua idonea al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 18 del 2023. Il comma 4 stabilisce che, ai fini del mantenimento delle caratteristiche di ido-

neità dell'acqua dolce ad uso natatorio-ricreativo, sono previste analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento, da svolgere con la frequenza determinata in base alla normativa regionale, in ogni caso almeno ogni sei mesi. Inoltre, prevede che l'approvvigionamento con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, ove previsto, è consentito previa autorizzazione degli organi territoriali competenti per la derivazione e l'utilizzo. Il comma 5 prevede che l'acqua contenuta nella vasca o nel bacino deve essere conforme ai requisiti previsti nelle tabelle di cui all'allegato 2 al disegno di legge nei punti di rispetto della conformità, identificabili in qualsiasi punto rappresentativo della vasca o del bacino. Le attività di monitoraggio, le modalità di campionamento e di analisi, le registrazioni dei controlli, le azioni correttive e la gestione delle situazioni di non conformità rientrano tra le procedure di autocontrollo dell'acqua di vasca o di bacino.

L'articolo 7, rubricato « Requisiti di sicurezza », definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti. Il comma 1, nel precisare che rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, fatta salva la normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi, stabilisce che le piscine sono realizzate in maniera da garantire che la fruizione da parte dei bagnanti e dei frequentatori e la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Stabilisce altresì che le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestiti con materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti. Il comma 2 precisa inoltre che, per quanto non disciplinato dal disegno di legge, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Il comma 3 prevede che le regioni

e le province autonome stabiliscono i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento tenendo conto della norma UNI EN 15288 (15288-1 riguardante i requisiti di sicurezza per la progettazione e UNI EN 15288-2 riguardante i requisiti di sicurezza per la gestione) e della norma UNI EN 1069-1 riguardante i requisiti generali di sicurezza per gli acquascivoli di piscine per uso pubblico e i requisiti per definire i tipi di acquascivoli. Tali requisiti riguardano la sicurezza e le regole tecniche per la progettazione, il calcolo e le prove. In ogni caso occorre tenere conto delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea. Rimane ferma la necessità che:

l'attività natatoria possa svolgersi in condizioni di sicurezza e sorveglianza degli utenti, anche in riferimento agli accessi incontrollati alla vasca con rischi di annegamento (lettera *a*));

la sezione servizi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, rimanga ad uso esclusivo dei bagnanti (lettera *b*)), con la specificazione che per le piscine di categoria A, tipologia A2, in presenza di altre attività, i servizi devono essere ad uso esclusivo della piscina, salvo che, in base alla tipologia delle attività accessorie svolte nell'impianto, i frequentatori siano sottoposti alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, nel qual caso i frequentatori possono usufruire della stessa sezione servizi;

le destinazioni d'uso dei locali siano conformi a quanto dichiarato nella comunicazione di cui all'articolo 18 (lettera *c*));

le eventuali variazioni di destinazione d'uso siano soggette a nuova comunicazione (lettera *d*)).

Il comma 4 precisa che nei casi in cui sono necessari i titoli abilitativi previsti dal capo I del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, l'elaborato progettuale richiesto a tali fini deve soddisfare altresì i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 7 della legge.

L'articolo 8, rubricato « Locale di primo soccorso », disciplina il primo soccorso per le piscine della categoria A, tipologie A1 e A2. Il comma 1 dispone che le piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, sono dotate di un locale di primo soccorso con presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento, ivi compreso il defibrillatore automatico esterno (DAE), costantemente mantenuti in efficienza, pienamente disponibili e immediatamente utilizzabili. Viene altresì specificato che nel locale sono affissi tutti i recapiti per le fasi successive di pronto soccorso e che lo stesso è realizzato in maniera da assicurare facile e rapida accessibilità sia interna all'impianto sia verso i mezzi di soccorso provenienti dall'esterno. Il comma 2 dispone che le piscine della categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4, ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, recante la disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sono munite di un sistema rapido di primo soccorso, da integrare con quello eventualmente già presente nel resto della struttura, e sono dotate del DAE. In particolare, il citato decreto, all'allegato E, regola un sistema rapido di primo soccorso, prevedendo le operazioni della cosiddetta « catena della sopravvivenza » suscettibili di essere svolte in ambiente extraospedaliero, richiedenti il riconoscimento e l'attivazione precoce del sistema di soccorso, la rianimazione cardiopolmonare precoce e la defibrillazione precoce: si tratta di attività dipendenti anche dalla formazione del personale e dalla pronta disponibilità di un DAE, di cui il disegno di legge prescrive pertanto la dotazione.

L'articolo 9, rubricato « Requisiti impiantistici e tecnologici », reca disposizioni in merito alla dotazione degli impianti dell'acqua e dell'aria delle piscine, alla valutazione del rischio e ai soggetti responsabili. Il comma 1 dispone che le piscine devono mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo. A tale fine sono dotate di impianti tecnologici automatici sufficienti per il trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che il gestore della piscina effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16 del disegno di legge, e redige il documento di valutazione dei rischi, in cui analizza le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome stabiliscono, con proprie leggi e regolamenti, il contenuto del documento di valutazione dei rischi, con riferimento: alla descrizione e alle caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'aerazione dei locali (lettera *a*)); alle principali tipologie degli impianti di trattamento (lettera *b*)); all'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori (lettera *c*)); alle caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche, con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al disegno di legge (lettera *d*)). Il comma 4 prevede che il responsabile della piscina, la cui figura è disciplinata dall'articolo 13 della legge, garantisce il mantenimento stabile nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina. Inoltre, il responsabile della piscina effettua la valutazione del rischio in occasione delle modifiche degli impianti. Il comma 5 precisa che gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, compresi gli

impianti di trattamento e ricircolo dell'acqua, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e che in fase di installazione degli impianti è rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del medesimo regolamento. Il comma 6 dispone che la potenza degli impianti di trattamento dell'acqua è proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse. Precisa, inoltre, che la localizzazione e l'installazione degli impianti di trattamento nonché la loro gestione sono disciplinate con leggi e regolamenti dalle regioni e dalle province autonome, in maniera che siano garantite condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

L'articolo 10, rubricato « Requisiti igienici e ambientali », stabilisce, al comma 1, che i requisiti igienici e ambientali delle piscine sono definiti dall'allegato 1 al disegno di legge. Gli stessi, oltre che alle caratteristiche delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino, di cui all'articolo 6, si riferiscono alle condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche.

L'articolo 11, rubricato « Numero massimo di bagnanti e di frequentatori », dispone riguardo al numero massimo di bagnanti e di frequentatori delle piscine nonché agli obiettivi di qualità dell'acqua e di sicurezza. Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome determinano, con proprie leggi e regolamenti, il numero massimo di bagnanti in relazione alle diverse tipologie di vasche, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di: garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenza degli impianti di trattamento (lettera *a*)); garantire che l'attività natatoria, nelle forme previste per le diverse categorie e tipologie di piscine e di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti (lettera *b*)); prevedere il calcolo di affluenza massima di

bagnanti in rapporto all'estensione dello specchio d'acqua (lettera *c*). Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, con proprie leggi e regolamenti, determinano il numero massimo di frequentatori in relazione alle diverse categorie di piscine, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei *solarium*, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa svolgersi in modo regolare e agevole. Il comma 3 prevede che le piscine devono poter rilevare il numero dei frequentatori presenti nelle aree di riferimento e devono dotarsi di sistemi o procedure idonei a tale fine. È prevista altresì la preclusione dell'accesso di ulteriori utenti quando sia raggiunto il numero massimo consentito. Il comma 4 specifica che nei casi in cui la licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilisca un numero massimo ammissibile di bagnanti o di frequentatori diverso da quello definito dalla disciplina regionale o provinciale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, la capienza massima ammissibile è determinata applicando il valore inferiore. Nella sezione III, l'articolo 12, rubricato « Tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine », individua i soggetti che svolgono funzioni ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine. Il comma 1 individua le seguenti figure: il responsabile della piscina (lettera *a*); il responsabile della sicurezza dei bagnanti (lettera *b*); l'assistente ai bagnanti (lettera *c*); il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione (lettera *d*).

Il comma 2 specifica che nelle piscine della categoria A, tipologia A1, gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente ai bagnanti sono distinti in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impianto e del numero massimo dei bagnanti stessi. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, ove non diversamente previsto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti, gli incarichi di cui alle lettere

b), *c*) e *d*) del comma 1 possono essere assunti dal responsabile della piscina purché in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente ai bagnanti. Il comma 3 stabilisce che le specifiche competenze dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dalle regioni e dalle province autonome con proprie leggi e regolamenti, fermo restando quanto previsto dal presente disegno di legge.

L'articolo 13, rubricato « Responsabile della piscina », disciplina la nomina e le funzioni del responsabile della piscina. Il comma 1 prevede che, al fine di tutelare l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina, il gestore della piscina nomina con atto scritto il responsabile della piscina, precisando che, in caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal gestore della piscina. Il comma 2 stabilisce che il responsabile della piscina garantisce l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto e in particolare deve: assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto l'aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo (lettera *a*)); assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione II del capo III (lettera *b*)); predisporre i controlli interni e curare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo ai sensi all'articolo 19, disporre l'eventuale chiusura della vasca o dell'impianto in presenza di rischi per la salute, determinare il numero massimo ammissibile di bagnanti e di frequentatori nonché il numero degli assistenti ai bagnanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, sulla base della valutazione del rischio (lettera *c*)); definire nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 la periodicità delle analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio dell'acqua di vasca e, se necessario, dell'acqua di approvvigionamento nonché delle analisi *in situ* e delle analisi per la ricerca della presenza di *Legionella* nell'acqua sanitaria conformemente alle linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi, adottate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi della

direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020. Il comma 3 stabilisce che il responsabile della piscina nelle piscine della categoria A, tipologia A2.7, è il direttore sanitario della struttura, nelle piscine della categoria A, tipologia A2.5, è l'amministratore del condominio e nelle restanti piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, è il titolare dell'esercizio o chi ne ha la responsabilità.

L'articolo 14, rubricato «Responsabile della sicurezza dei bagnanti», regola le funzioni del responsabile della sicurezza dei bagnanti. Il comma 1 dispone che il responsabile della sicurezza dei bagnanti organizza il sistema di salvamento, coordina le attività degli assistenti ai bagnanti, verifica l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.

L'articolo 15, rubricato «Assistenza ai bagnanti e sistemi di sorveglianza», regola le funzioni dell'assistente ai bagnanti e le modalità operative dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 6. Il comma 1 stabilisce che la sicurezza dei bagnanti viene di norma garantita attraverso la presenza degli assistenti ai bagnanti al bordo della vasca ovvero con i sistemi di sorveglianza di cui al comma 6. Il comma 2 prescrive che l'assistente ai bagnanti sia abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. Egli è incaricato di vigilare sulle attività che si svolgono nella vasca e negli spazi perimetrali intorno alla stessa, ai fini della sicurezza e dell'incolumità dei frequentatori.

Il comma 3 stabilisce che la presenza degli assistenti ai bagnanti al bordo della vasca è assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Inoltre prevede che il numero degli assistenti ai bagnanti è definito dal responsabile della piscina nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 ed è calcolato sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto delle caratteristiche e dell'utilizzo delle vasche nonché del numero dei bagnanti, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'in-

terno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. In ogni caso, il numero degli assistenti ai bagnanti non può essere inferiore rispetto a quello determinabile sulla base del medesimo decreto.

Il comma 4 dispone l'obbligatorietà della presenza continuativa dell'assistente ai bagnanti al bordo della vasca nelle piscine della categoria A, tipologia A1. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2, tale presenza è obbligatoria limitatamente agli orari di apertura della piscina per lo svolgimento delle attività natatorie, sportive e ludico-ricreative.

Il comma 5 stabilisce che il piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 definisce le modalità per l'assistenza ai bagnanti. Il comma 6 prevede che, quando la valutazione del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19. Ne deriva che, fatta salva l'ipotesi in cui la disciplina di settore imponga il sistema di assistenza ai bagnanti, il gestore della piscina, in sede di adozione del piano di autocontrollo, può valutare, avuto riguardo, tra l'altro, alle peculiarità della piscina, compresi la profondità, le dimensioni e il numero dei bagnanti ammessi, e alle condizioni di rischio in concreto riscontrabili, se la sorveglianza possa essere efficacemente garantita dal sistema di sorveglianza delineato dal comma in esame, senza pericolo per i bagnanti e i frequentatori. A tali fini, nel piano di autocontrollo devono essere definite le modalità con cui si assicura la sorveglianza, potendo essere previsti la presenza, al bordo della vasca, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire in caso di emergenza, ovvero, qualora siano installati dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati, la presenza, all'interno della struttura, di un addetto adeguatamente formato per effet-

tuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire prontamente.

In relazione al percorso formativo, si segnala che il già citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, all'allegato E, prevede una specifica disciplina sui corsi di formazione, aventi la finalità di mettere il personale in condizione di utilizzare con sicurezza i DAE, comprendendo l'addestramento teorico-pratico alle manovre di supporto alle funzioni vitali di base e la defibrillazione (BLSD – *Basic Life Support and Defibrillation*). Tali corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità a linee guida nazionali.

Il comma 7 prevede, infine, che i bagnanti siano adeguatamente informati sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca.

L'articolo 16, rubricato «Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione», disciplina le funzioni del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

Il comma 1 individua il ruolo del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, il quale deve possedere specifica competenza tecnica per garantire il corretto funzionamento degli impianti, per vigilare sul rispetto dei requisiti tecnologici e di sicurezza previsti dall'articolo 9, per coordinare l'attività dei diversi manutentori degli impianti tecnologici e per intrattenere i rapporti con le imprese esterne eventualmente incaricate delle attività di manutenzione. Inoltre, specifica che il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione conduce gli impianti e, qualora privo del potere di spesa, segnala tempestivamente eventuali guasti e anomalie al responsabile della piscina, il quale provvede alle occorrenti riparazioni.

Il comma 2 stabilisce che la conduzione degli impianti è esercitata da un dipendente, che assicura la propria presenza nella piscina, coordinato dal responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione. Nelle piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, la presenza del dipendente è assicurata in via continuativa. Il comma 3 prevede che gli

incarichi di cui al comma 1 e, limitatamente alle piscine di cui alla categoria A, tipologia A2, quelli di cui al comma 2 possono essere conferiti con atto scritto anche a un professionista esterno in possesso di attestato di qualificazione professionale, rilasciato al termine di corsi che possono essere effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti, ovvero in possesso di titoli equivalenti conseguiti in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Alla sezione IV, l'articolo 17, rubricato «Regolamento interno», disciplina il regolamento interno delle piscine, in ordine agli aspetti igienico-sanitari. Il comma 1 prevede che le piscine siano dotate di un regolamento interno contenente disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti igienico-sanitari. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto e le modalità di pubblicazione del regolamento interno sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità in materia di sistema di autocontrollo nelle piscine. La disposizione stabilisce che il regolamento interno deve contenere le informazioni concernenti l'educazione sanitaria nonché le regole comportamentali e di igiene personale al fine di mantenere idonee condizioni di sicurezza e di salute nelle piscine.

L'articolo 18, rubricato «Comunicazioni», disciplina gli obblighi di comunicazione posti a carico del gestore per l'apertura di una piscina, fatte salve le disposizioni di settore relative alla necessaria acquisizione di titoli abilitativi per la costruzione e l'utilizzazione della stessa.

Il comma 1 assoggetta la prima apertura di una piscina alla trasmissione da parte del gestore della piscina di una comunicazione allo sportello unico per le attività produttive e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le

province autonome, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto della comunicazione, che in ogni caso contiene le seguenti informazioni: la localizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'area territoriale in cui è ubicata la piscina; la categoria, la tipologia e la classificazione della piscina; il numero e la tipologia delle vasche e la relativa classificazione; il numero massimo di bagnanti per le singole vasche e il numero di frequentatori ammessi nella struttura e nelle sue pertinenze; i dati identificativi del gestore della piscina e dei responsabili della piscina, della sicurezza dei bagnanti e degli impianti tecnologici e della manutenzione; la documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua. Il comma 2 prevede che la variazione degli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo della presentazione di una nuova comunicazione.

Il comma 3 prevede che il gestore della piscina comunichi all'azienda sanitaria locale di competenza anche i giorni delle chiusure di carattere stagionale o per motivi tecnici.

Il comma 4 dispone che la piscina può essere utilizzata a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle prescritte comunicazioni.

Alla sezione V, l'articolo 19, rubricato « Controlli interni », disciplina i controlli interni cui sono sottoposte le piscine. Il comma 1 prevede che i controlli interni riguardano sia la conformità dell'acqua di approvvigionamento della piscina e di quella nella vasca o nel bacino ai requisiti previsti ai sensi dell'articolo 6, sia il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei bagnanti e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura, di cui alla sezione II del capo III. Il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, il gestore della piscina adotta un piano di autocontrollo predisposto ai sensi dell'allegato 1 al presente disegno di legge affinché, attraverso un'attività di analisi e monitoraggio dei processi e delle criticità, vengano assicurati il costante rispetto delle condizioni richie-

ste, la prevenzione delle situazioni di pericolo e l'attuazione tempestiva di interventi correttivi. Il comma 3 prevede che il gestore della piscina provvede a conservare la documentazione relativa al piano di autocontrollo di cui al comma 2 per il periodo definito dalle regioni e dalle province autonome, con proprie leggi e regolamenti, in modo da poterla esibire, su richiesta, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Il comma 4 prevede che il gestore della piscina, per effettuare i controlli interni analitici chimici e microbiologici previsti dal presente articolo, applica le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 alla legge, avvalendosi di laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il comma 5 dispone che il gestore della piscina, ove dagli esiti dei controlli interni riscontri situazioni non conformi alle disposizioni previste, adotta le misure correttive necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza dei bagnanti e quelle igienico-sanitarie e ambientali a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori. Il comma 6 dispone che il gestore della piscina provvede alla chiusura della piscina, dandone tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove la situazione di non conformità, riscontrata all'esito dei controlli interni, possa costituire un rischio per la salute degli utenti. Il comma 7 fa salva l'applicazione delle disposizioni concernenti la valutazione e la gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici introdotte dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della citata direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

L'articolo 20, rubricato « Controlli esterni », disciplina le modalità di svolgimento dei controlli esterni cui sono sottoposte le piscine e i rimedi correttivi nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o violazioni. Il comma 1 prevede che i controlli esterni riguardano la conformità dell'acqua di approvvigionamento delle piscine e di quella nella vasca o nel bacino ai requisiti definiti sulla base dell'allegato 2 al

disegno di legge. I suddetti controlli si svolgono mediante misurazioni strumentali e prelievi di campioni di acqua per l'effettuazione delle relative analisi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 e nel rispetto della programmazione definita dalle regioni e dalle province autonome in relazione alla valutazione del rischio e alle situazioni locali. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede, inoltre, alla verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine, anche a seguito delle ispezioni e verifiche documentali relative al piano di autocontrollo di cui all'articolo 19. Il comma 2 prevede che l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede ai controlli di cui al comma 1 e, per effettuare i controlli esterni, può avvalersi, se necessario, mediante convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, fatta salva la competenza dell'azienda sanitaria medesima per la gestione dei risultati e per gli eventuali provvedimenti da adottare a tutela della salute umana.

Nel capo IV, l'articolo 21, rubricato «Ambito di applicazione e rinvio interno», disciplina i confini applicativi delle disposizioni del medesimo capo concernenti le piscine della categoria B, ossia le piscine domestiche. Il comma 1 precisa che il capo IV si applica alle piscine della categoria B, tipologie B1 e B2, regolando i requisiti di sicurezza, di soccorso e impiantistici necessari per assicurare la tutela della salute dei frequentatori ed evitare rischi di infortunio. Il comma 2 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del medesimo capo IV, alle piscine domestiche si applicano anche le disposizioni dell'articolo 6 relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento.

L'articolo 22, rubricato «Dotazioni di primo soccorso», stabilisce, al comma 1, che le piscine domestiche sono dotate di cassetta di primo soccorso, il cui contenuto è regolato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388. Trattandosi di dotazioni di sicurezza, la disposizione ne impone la pre-

senza, mentre le modalità di utilizzazione sono rimesse alla diligenza del gestore della piscina.

L'articolo 23, rubricato «Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione», disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione di nuove piscine domestiche nonché i sistemi per garantire condizioni di igiene e di sicurezza. Il comma 1 dispone che i progetti relativi a nuovi impianti di piscine di cui al capo IV devono essere elaborati nel rispetto della normativa vigente e comunque secondo la regola dell'arte. La disposizione precisa che i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo si considerano redatti secondo la regola dell'arte. In ogni caso, nella progettazione delle piscine domestiche si tiene conto dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 («Piscine domestiche») e UNI EN 16713 («Piscine domestiche. Sistemi di distribuzione dell'acqua»). È previsto, inoltre, che, ove per l'intervento di costruzione del nuovo impianto, ai fini della sua conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, siano richiesti i titoli abilitativi di cui al titolo II del capo I del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'elaborato progettuale richiesto per il rilascio dei permessi edilizi deve soddisfare anche i requisiti di sicurezza previsti dallo stesso articolo 23 del presente disegno di legge. Viene altresì precisato che rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il comma 2 precisa che agli impianti delle piscine di cui al capo IV, indipendentemente dalla destinazione, dalle caratteristiche strutturali e ambientali, dall'utilizzazione e dalla collocazione, interna o esterna ad edifici o a relative pertinenze, delle piscine medesime, si applicano le disposizioni emanate in attuazione dell'arti-

colo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ferme restando le disposizioni nazionali o regionali che prevedano maggiori requisiti di sicurezza. Il comma 3 stabilisce che le piscine devono essere sottoposte a manutenzione periodica e devono essere dotate di opportuni dispositivi di protezione al fine di garantire condizioni di igiene e sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento. Per tali finalità le piscine devono essere dotate di almeno un salvagente annulare ogni cento metri quadrati di superficie o loro frazione e di almeno uno dei seguenti dispositivi di protezione: barriera o copertura di protezione invalicabile (lettera *a*)); telo di copertura rigida portante (lettera *b*)). Il comma 4 precisa che tali dotazioni sono realizzate in modo tale da prevenire l'accesso dei bagnanti minori di età in assenza di sorveglianza e, comunque, da non costituire un pericolo per l'incolumità individuale o pubblica. Si dispone che il gestore è obbligato ad assicurare che la piscina sia tenuta in condizioni di sicurezza e sottoposta a manutenzioni e verifiche periodiche e, in relazione al contesto, ad adottare le ulteriori misure necessarie a prevenire gli incidenti domestici, i traumi fisici e gli annegamenti.

L'articolo 24, rubricato « Controlli interni », dispone, al comma 1, che il gestore della piscina adotta il piano di autocontrollo, il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome, con proprie leggi e regolamenti, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 al presente disegno di legge, e verifica la conformità dell'acqua di approvvigionamento e nella vasca ai requisiti stabiliti dall'articolo 6.

L'articolo 25, rubricato « Controlli esterni », prevede, al comma 1, che i controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e delle acque nella vasca ai requisiti di cui all'allegato 2 alla legge nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui all'articolo 23, comma 3. Per le suddette finalità, si prevede che tali controlli sono da esple-

tare sulla base delle disposizioni degli articoli 20 e 27.

L'articolo 26, rubricato « Comunicazione all'azienda sanitaria locale », disciplina gli obblighi di comunicazione posti a carico del gestore per l'apertura di una piscina domestica. Il comma 1 prevede che l'inizio dell'utilizzazione di una piscina domestica è subordinato all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome con proprie leggi e regolamenti. In ogni caso, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: l'anno di costruzione (lettera *a*)); il materiale di costruzione e la dimensione delle vasche (lettera *b*)); la tipologia di approvvigionamento idrico e dello scarico dei reflui nonché le modalità del trattamento dell'acqua della vasca (lettera *c*)); il periodo di utilizzazione (lettera *d*)); i dati identificativi del gestore della piscina.

Restano ferme le disposizioni di settore che richiedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi utili per la realizzazione e l'utilizzazione della piscina. Il comma 2 dispone che la piscina può essere utilizzata dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 26.

Nel capo V, l'articolo 27, rubricato « Vigilanza e controllo e procedimento amministrativo sanzionatorio », individua l'autorità competente a svolgere l'attività di vigilanza e controllo sulle piscine regolate dalla legge e disciplina l'attività di accertamento delle violazioni nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il comma 1 stabilisce che l'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la piscina è competente a svolgere l'attività di vigilanza e di controllo sulle piscine regolate dal presente disegno di legge, ad accertare le violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste dal capo V.

Il comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto non diversamente previsto dal presente disegno di legge.

Il comma 3 stabilisce che l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, quando rilevi l'esistenza di gravi rischi per

la salute e la sicurezza, può immediatamente, anche nel corso dei controlli, inibire in tutto o in parte l'utilizzazione della piscina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il comma 4 precisa che le sanzioni previste dal capo V non si applicano qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa ovvero configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata con legge della competente regione o provincia autonoma. Tale ultima clausola di salvaguardia è volta a garantire le attribuzioni regionali in materia, venendo in rilievo un intreccio di competenze che afferiscono sia alla sicurezza sia alla tutela della salute, che è materia di competenza legislativa concorrente.

Il comma 5 prevede che l'azienda sanitaria locale, nel caso in cui nello svolgimento dei controlli esterni riscontri il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle materie indicate negli articoli 20 e 24 o altre irregolarità, ordina al gestore della piscina di adottare i necessari provvedimenti correttivi volti a eliminare o ridurre le difformità riscontrate. L'azienda sanitaria locale, nel caso riscontri che le violazioni e le irregolarità possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori, adotta i necessari provvedimenti cautelari, adeguati e proporzionati al rischio valutato, provvedendo, ove necessario, alla chiusura totale o parziale della piscina. Il comma 6 prevede che l'azienda sanitaria locale, ove verifici, nell'ambito della sua attività di controllo, la mancanza o la non corretta redazione del piano di autocontrollo, in base alla gravità del fatto, ordina al gestore della piscina di adottare i necessari provvedimenti correttivi. Qualora l'azienda sanitaria locale constati il perdurare della difformità, applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, ordinando al gestore della piscina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 31, comma 2.

L'articolo 28, rubricato «Sanzioni amministrative pecuniarie per mancate comu-

nicazioni», stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente previsti dagli articoli 18 e 26 del disegno di legge.

Il comma 1 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 nei confronti del gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1, concernente l'apertura di una piscina.

Il comma 2 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 1.800 nei confronti del gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 26, concernente l'apertura di una piscina della categoria B.

L'articolo 29, rubricato «Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata assistenza o sorveglianza e per superamento del numero massimo ammissibile di bagnanti e frequentatori», disciplina le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento delle disposizioni previste dall'articolo 15, commi 3 e 4, sulla presenza in piscina dell'assistente ai bagnanti.

Il comma 1 dispone l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 nei confronti del gestore della piscina che non assicura l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti ai sensi dell'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6.

Il comma 2 prevede nei confronti del gestore della piscina che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), consente l'accesso all'area per i frequentatori a un numero di persone superiore al massimo ammissibile l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100, maggiorata di euro 5 per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni frequentatore in più oltre il 29 per cento del numero massimo ammissibile.

Il comma 3 prevede nei confronti del gestore della piscina che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), consente l'accesso all'area per i bagnanti a un numero di persone superiore al massimo ammissibile l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150, maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.

Il comma 4 prevede nei confronti del gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni previste dal regolamento interno della piscina, di cui all'articolo 17, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.

L'articolo 30, rubricato « Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso », determina le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di violazioni relative all'adozione del piano di autocontrollo e ai provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 6.

Il comma 1 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 nei confronti del gestore della piscina che non abbia predisposto, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24.

Il comma 2 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900 nei confronti del gestore della piscina che, anche a seguito dell'adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non abbia provveduto all'aggiornamento del piano di autocontrollo ovvero non abbia eliminato le irregolarità riscontrate dall'azienda sanitaria locale con l'esecuzione dei medesimi provvedimenti correttivi. Il comma 3 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 1.000 a euro 6.000 nei confronti del gestore che non abbia dotato la piscina del locale di primo soccorso secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Il comma 4 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 nei confronti del gestore che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina domestica della cassetta di primo soccorso prevista dall'articolo 22.

L'articolo 31, rubricato « Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze igieniche e ambientali », stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di violazioni relative all'adozione di misure igieniche o ambientali.

Il comma 1 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro da euro 500 a euro 2.900 nei confronti del gestore della piscina ove, a seguito dei controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque di cui all'articolo 6 e i requisiti igienici e ambientali di cui all'articolo 10 in relazione alla valutazione del rischio per parametri termigrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua nella vasca, anche in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti.

Il comma 2 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.900 nei confronti del gestore della piscina in caso di inosservanza dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche a seguito dei controlli esterni ai sensi dell'articolo 27, commi 5 e 6.

L'articolo 32, rubricato « Diffida », prevede l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa nei confronti del gestore della piscina prima della contestazione di una violazione.

Il comma 1 prevede che l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, con la contestazione degli addebiti, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, nel caso di violazioni cui sia possibile porre rimedio, è preceduto da un atto di intimazione ad adempiere. Il comma 2 prescrive che la diffida, prima

della contestazione degli addebiti, contenga l'invito al responsabile della violazione a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, all'eliminazione degli effetti della violazione commessa, con l'adeguamento della situazione di fatto a quanto prescritto dalle disposizioni normative. Qualora il responsabile non provveda, nel termine stabilito, a ripristinare la situazione di legalità, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia il procedimento sanzionatorio con la contestazione degli addebiti per le violazioni commesse. Il comma 3 prevede che la diffida ad adempiere si applica una sola volta per ciascun tipo di violazione. Il comma 4 prevede che la diffida ad adempiere non si applica nel caso di reiterazione delle violazioni.

L'articolo 33, rubricato « Sanzione amministrativa pecuniaria per omessa dotazione di dispositivi di protezione nelle piscine domestiche », prevede, al comma 1, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, qualora il gestore della piscina ometta di dotare la piscina dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3.

Nel capo VI, l'articolo 34, rubricato « Disposizioni transitorie e obblighi di adeguamento delle piscine esistenti », reca la disciplina transitoria.

Il comma 1 prevede che le disposizioni introdotte si applicano alle piscine realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Alle piscine esistenti continua, invece, ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3. Di conseguenza, per le piscine esistenti, fermo restando il regime attualmente applicabile, che continua ad operare, per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 si realizza comunque un innalzamento del livello di sicurezza a beneficio dei frequentatori e dei bagnanti.

Il regime giuridico vigente alla data di entrata in vigore della legge, rilevante sia per la disciplina delle piscine esistenti ai sensi del comma 1 sia, ove connotato da un

livello di protezione maggiore, per le piscine di nuova realizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve essere ricostruito avendo riguardo anche alla normativa regionale applicabile in materia.

Come sopra ricordato, le regioni hanno infatti recepito, nell'ambito dei propri ordinamenti, il citato accordo del 16 gennaio 2003, di regola, con deliberazioni della Giunta regionale; tuttavia alcune regioni, con legge regionale, hanno anche dettato una disciplina generale sulle piscine ad uso natatorio; ne deriva che anche tali disposizioni continueranno ad applicarsi alle piscine esistenti.

Il comma 2 prevede che i gestori delle piscine destinate ad un'utenza pubblica della categoria A di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono, dalla data di entrata in vigore della legge, ad assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo le disposizioni dell'articolo 15. Al riguardo, si precisa che il contenuto del piano di autocontrollo di cui all'articolo 19, richiamato espressamente dall'articolo 15 sull'assistenza ai bagnanti, che è immediatamente applicabile, è limitato, per i gestori delle piscine realizzate prima della data di entrata in vigore della legge, all'analisi del rischio per la sicurezza dei bagnanti, con esclusione, dunque, dell'analisi del rischio riferita alle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura. Tali disposizioni concernenti i requisiti di sicurezza operano soltanto *pro futuro*, applicandosi perciò soltanto alle piscine realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 prevede che i gestori delle piscine domestiche della categoria B di cui all'articolo 3, comma 3, provvedono, dalla data di entrata in vigore della legge, a dotare le piscine della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22 e di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3, quali la barriera di protezione invalicabile e il telo

di copertura rigida portante. La disposizione risponde all'esigenza di definire alcune dotazioni di sicurezza minime per gli impianti domestici esistenti: per questi, infatti, emerge con la massima evidenza un vuoto di tutela, da colmare in ogni caso attraverso la prescrizione di taluni obblighi di adeguamento.

Il comma 4 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000 nei confronti del gestore della piscina che omette di assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza secondo le disposizioni del comma 2 ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione secondo le disposizioni del comma 3.

L'articolo 35, rubricato «Regolamento di delegificazione per la modifica degli allegati», prevede che mediante, regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in

materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si possano apportare modifiche agli allegati 1 e 2 della legge, nel rispetto delle disposizioni della legge medesima.

Infine, l'articolo 36, rubricato «Clausola di invarianza finanziaria», prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dal disegno di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'allegato 1 specifica alcuni aspetti tecnici e di dettaglio relativi alla disciplina contenuta negli articoli del disegno di legge. L'allegato 2 stabilisce i requisiti chimici, chimico-fisici e microbiologici delle acque utilizzabili nelle piscine.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente legge quadro precisa gli obblighi di garanzia (a tutela della salute e della sicurezza di bagnanti e frequentatori) che già discendono dai principi generali di prevenzione e di precauzione, che impongono di osservare regole di cautela per evitare la concretizzazione (rispettivamente) di rischi certi o incerti (circa le cause e gli effetti) di eventi dannosi a carico di beni primari, quali sono la vita e la salute delle persone in contatto con gli impianti natatori.

Tali principi si traducono, *a fortiori*, in apposite regole di cautela ogniqualvolta si sia in presenza di impianti gestiti da un soggetto, pubblico o privato, avente la qualifica di parte datoriale, occorrendo in tali ipotesi assicurare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro anche nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con specifico riguardo ai profili finanziari, relativi agli impianti pubblici, premessa la cogenza, già alla stregua della disciplina vigente, dei principi di precauzione e di prevenzione – suscettibili di imporre obblighi analoghi a quelli precisati nel testo normativo – si osserva che la presente legge è inidonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esame, salvo quanto si osserverà *infra*, si limitano a definire i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri, con la conseguenza che, da un lato, non si impongono obblighi di adeguamento a carico di quelli esistenti, dall'altro, non si vincolano gli enti pubblici alla realizzazione e alla gestione di nuove opere impiantistiche.

Si tratta, dunque, di una disciplina che regola il *quomodo* di attività future ed eventuali, non imponendo l'apertura di nuove piscine, ma definendo, qualora l'ente titolare decidesse spontaneamente di provvedere in tale senso, i requisiti da rispettare nella realizzazione del nuovo impianto, ragion per cui la decisione di realizzare una nuova piscina, non vincolata dalla disciplina in analisi, potrà essere assunta soltanto previa verifica della occorrente disponibilità finanziaria, come peraltro avviene per la realizzazione di ogni nuova opera pubblica.

In relazione agli impianti esistenti, fatta eccezione per le piscine domestiche di proprietà privata, si prevedono soli obblighi di nei sistemi di salvamento dei bagnanti: si tratta di oneri correlati alla gestione di una piscina che, con particolare riguardo a quelle di proprietà pubblica, rientrano nelle spese di parte corrente (per oneri di sicurezza) che ciascun ente definisce annualmente nella propria programmazione di bilancio, in relazione ad attività (di tutela della vita e della salute dei bagnanti e dei frequentatori) già imposte dai principi di prevenzione e di precauzione, come concretizzati nelle norme UNI (cfr. norma UNI 10637 per le piscine ad uso pubblico o l'accordo Stato-Regioni del 2003 che già prevedeva l'assistenza ai bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della



piscina); ciò, senza considerare che la gestione di una piscina potrebbe anche essere affidata in concessione dietro il pagamento di un prezzo (potendo configurarsi un servizio con oneri a carico dell'utenza), con conseguente mancata emersione di oneri a carico del soggetto pubblico concedente.

Al riguardo, si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, relativo agli impianti sportivi, il servizio di salvataggio deve essere già disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m². Si conferma, dunque, come l'obbligo di salvataggio discende, più, in generale dagli obblighi di protezione che fanno capo al titolare dell'impianto, avente una posizione di garanzia in favore di bagnanti e frequentatori (cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sent., 05/02/2020, n. 4890, secondo cui il titolare e gestore di una piscina aperta al pubblico è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, che assume su di sé, nei confronti dei frequentatori).

L'obbligo di predisporre un sistema di salvamento, in definitiva, discende dalla posizione di garanzia di cui è titolare il gestore della piscina ed opera già sulla base della disciplina vigente, anche in ambiti sottratti all'applicazione del D.M. del 18 marzo 1996 cit., quale quello alberghiero regolato dalla presente legge: come precisato dalla Corte di cassazione, il direttore di un albergo è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle imposte dalla comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla attività natatoria. Si tratta, in particolare, di *“una posizione di garanzia che impone la predisposizione di un idoneo servizio di assistenza dei frequentatori della piscina ed un adeguato controllo della struttura a che essa non sia praticata negli orari in cui non è assicurata (per i motivi più vari, non ultimi quelli di ordine economico) l'assistenza di personale idoneo”* (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 10/12/2008, n. 45698).

Ne discende che la presente legge, nel regolare le modalità di salvamento anche per le piscine esistenti, si riferisce ad un'attività già imposta dalla normativa vigente - alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza formatasi in materia - non introducendo per l'effetto un nuovo obbligo giuridico foriero di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1 rubricato "Finalità e ambito di applicazione" stabilisce al comma 1 la finalità della presente legge, chiamata a definire e classificare le varie tipologie di piscine, nonché a individuare i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali delle piscine, i controlli e le sanzioni applicabili per tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle stesse. Il medesimo comma chiarisce che, trattandosi di definizione di uno standard minimo di tutela, sono fatti salvi i controlli nonché i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali previsti da norme di settore ove assicurino un livello di protezione maggiore rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Il comma 2 individua le finalità della legge, date dalla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e degli utenti delle piscine, assicurate nel rispetto delle normative europee e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo uniformità di tutela sul territorio nazionale.

Il comma 3 chiarisce che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nella presente legge, con la precisazione che le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma 4 reca una clausola di cedevolezza, prevedendosi che le disposizioni della legge, attuative dei principi di riordino in essa contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

Il comma 5 precisa che le norme della legge non possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Il comma 6 specifica che le disposizioni della presente disposizione non si applicano alle piscine termali o alimentate con acque termali nonché alle piscine di titolarità o gestite da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o direttamente dal CONI, dal CIP o dalla società Sport e salute S.p.a. Trattandosi di



impianti già soggetti ad una disciplina tendenzialmente completa (come emergente dall'ordinamento sportivo e dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323), per tali piscine continuano ad operare le disposizioni vigenti. In caso di uso promiscuo della piscina, per finalità sportive o termali e per finalità ricreative, si prevede che, trattandosi di impianto comunque soggetto alla disciplina settoriale, la stessa trova applicazione anche in relazione all'uso ricreativo.

Le disposizioni si limitano a descrivere la finalità e l'ambito di applicazione della norma, con la conseguenza che dalla loro attuazione non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Definizioni)

L'articolo 2 rubricato “**Definizioni**” stabilisce al **comma 1** le definizioni relativamente alle diverse tipologie di piscina, in particolare dalla lettera a) alla lettera g) definisce: la piscina, la piscina naturale, la vasca di piscina temporanea, vasca di piscina ad usi speciali di cura o di riabilitazione, vasca di piscina domestica, idromassaggio, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo. Inoltre, viene definita alla lettera h) l'area per il pubblico, alla lettera i) l'area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, alla lettera j) i bagnanti, alla lettera k) i frequentatori; alla lettera l) il gestore della piscina, alla lettera m) i controlli.

La disposizione si limita a fornire la definizione dei termini ricorrenti in materia, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE E TIPOLOGIE DI ACQUE

Articolo 3

(Classificazione in base alla destinazione d'uso)

L'articolo 3 regola la “**Classificazione in base alla destinazione d'uso**”.

Il **comma 1** prevede la distinzione delle piscine in due categorie in base alla destinazione d'uso, distinguendo tra piscine destinate ad una utenza pubblica e piscine domestiche.

Il **comma 2**, anche tenendo conto di quanto previsto dalla norma UNI 106337:2024, prevede una ulteriore distinzione delle piscine di cui alla categoria A, del comma 1, nei seguenti tipi:

A1 – Piscine pubbliche e ricreative;

A2 – Piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle di tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente.



A3 – Piscine destinate ad utilizzi speciali.

Il **comma 3** specifica che nella tipologia A.1 rientrano le seguenti piscine:

A1.1 piscine pubbliche, di proprietà pubblica;

A1.2 parchi acquatici;

A1.3 piscine finalizzate al gioco acquatico diverse da quelle di cui alla tipologia A.1.2, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche, per giochi acquatici;

Il **comma 4** specifica che nella tipologia A.2 rientrano le piscine facenti parte di:

A2.1 – strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, quali agriturismi, alberghi, hotel, ostelli campeggi, villaggi turistici dotati di alloggio, bed and breakfast e case vacanze;

A2.2 – strutture che non offrono il servizio di alloggio, quali locali di ricevimento, ristorazione, stabilimenti balneari;

A2.3 – strutture ad uso collettivo, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo;

A2.4 – strutture ad uso associativo, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili;

A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi;

A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle precedenti definizioni, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo;

A2.7 piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.

Il **comma 5** specifica che nella tipologia A.3 rientrano le piscine che sono destinate esclusivamente ad uno dei seguenti utilizzi:

A3.1 piscine per tuffi;

A3.2 piscine per addestramento militare;

A3.3 piscine per addestramento al salvataggio;

A3.4 piscine per subacquei.

Il **comma 6** prevede che le piscine domestiche si distinguono nei seguenti tipi:

B.1– Piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui al comma 2, destinate all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato.

B.2 – Piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui al comma 2, destinate all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato.



Le disposizioni si limitano alla classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Tipologia di acque e di vasche)

L'articolo 4 rubricato “**Tipologia di acque e di vasche**” disciplina la tipologia dell'acqua per l'approvvigionamento e la tipologia delle vasche.

Il **comma 1** stabilisce la tipologia dell'acqua ai fini dell'approvvigionamento che può essere:

- a) acqua destinata al consumo umano;
- b) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo;
- c) acqua di mare;
- d) acqua superficiale, limitatamente alle piscine naturali.

Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche, destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della vigente normativa e alle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Le disposizioni si limitano ad individuare la tipologia di acqua per l'approvvigionamento e le tipologie di vasche allo scopo utilizzabili, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

PISCINE DI CATEGORIA A

Sezione I

Ambito di applicazione

Articolo 5

(Ambito di applicazione)

L'articolo 5 rubricato “**Ambito di applicazione**” disciplina i confini applicativi delle disposizioni di cui al Capo III.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni del Capo III si applicano alle piscine di categoria A “piscine destinate ad una utenza pubblica”, tipi 1 e 2 (rispettivamente, piscine pubbliche e ricreative; nonché



piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente).

Il **comma 2** specifica che alle piscine all'interno di una struttura di cura e di riabilitazione della tipologia A2.8 e alle piscine di categoria A, tipologia 3 (deputata ad utilizzi speciali) si applicano le sole disposizioni del Capo III in merito ai requisiti dell'acqua in vasca e alla presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca è ludico-ricreativo.

Le disposizioni delineano l'ambito di applicazione del capo riferito alle piscine di categoria A, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Requisiti

Articolo 6

(Requisiti dell'acqua di approvvigionamento)

L'articolo 6 rubricato “**Requisiti dell'acqua di approvvigionamento**” reca la disciplina concernente la tipologia di acqua per l'approvvigionamento delle piscine e i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici.

Il **comma 1** stabilisce i requisiti dell'acqua per l'approvvigionamento delle piscine.

Il **comma 2** stabilisce che le Regioni, con proprie leggi o regolamenti, possono prevedere ulteriori requisiti, sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato 2 della legge.

Il **comma 3** stabilisce che le docce e i lavandini dei servizi igienici sono alimentati con acqua idonea al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 18 del 2023.

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini del mantenimento delle caratteristiche di idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo, sono previste analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento, da svolgersi con la frequenza determinata in base alla normativa regionale, in ogni caso almeno semestrale. Inoltre, prevede che l'approvvigionamento con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, ove previsto, è consentito previa autorizzazione degli organi territoriali competenti per la derivazione e utilizzo.

Il **comma 5** prevede che l'acqua contenuta in vasca/bacino deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, nei punti di rispetto della conformità, identificabili in qualsiasi punto rappresentativo della vasca o del bacino. Le attività di monitoraggio, le modalità di campionamento/analisi, le registrazioni dei controlli, le azioni correttive e la gestione delle non conformità rientrano tra le procedure di autocontrollo dell'acqua di vasca/bacino.

Le disposizioni regolano i requisiti dell'acqua di approvvigionamento.



Il rispetto di tali requisiti, infatti:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Requisiti di sicurezza)

L'articolo 7 rubricato "**Requisiti di sicurezza**" definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti.

Il **comma 1** nel precisare che rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti, stabilisce che, le piscine sono realizzate per garantire che la fruizione da parte dei bagnanti e dei frequentatori e la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno, possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Stabilisce anche che le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestite da materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti.

Il **comma 2** precisa che, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il **comma 3** prevede che le Regioni e le Province autonome stabiliscano i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento tenendo conto delle norme UNI EN 15288 riguardante i requisiti di sicurezza per la progettazione (UNI EN 15288-1) ed i requisiti di sicurezza per la



gestione (UNI EN 15288-2) e delle norme UNI EN 1069-1 riguardante i requisiti generali di sicurezza per gli acquascivoli di piscine per uso pubblico e specifica i requisiti per definire i tipi di acquascivoli. Tali requisiti riguardano la sicurezza e le regole tecniche per la progettazione, il calcolo e le prove. In ogni caso occorre tenere conto delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Il **comma 4** precisa che nei casi in cui sono necessari i titoli abilitativi di cui al Capo I, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, l'elaborato progettuale a quei fini richiesti soddisfa altresì i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo.

Le disposizioni regolano i requisiti di sicurezza che deve possedere una piscina.

Il rispetto di tali requisiti, infatti:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Locale primo soccorso)

L'articolo 8 rubricato "Locale primo soccorso" disciplina il primo soccorso per le piscine di categoria A, tipologie 1 e 2

Il **comma 1** dispone che le piscine di categoria A, tipologia 1 di cui all'articolo 3, comma 3, sono dotate di un locale di primo soccorso con presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento, ivi compreso il defibrillatore automatico esterno (DAE), costantemente funzionanti, pienamente



disponibili ed immediatamente utilizzabili. Viene altresì specificato che nel locale sono pubblicati tutti i recapiti per le fasi successive di pronto soccorso, e che lo stesso è realizzato in maniera da consentire la facile e rapida accessibilità sia interna all'impianto che verso i mezzi di soccorso provenienti dall'esterno.

Il **comma 2** dispone che le piscine di categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, recante la “*disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*”, sono munite di un sistema rapido di primo soccorso, da integrare con quello eventualmente già presente nel resto della struttura e sono dotate del DAE.

Le disposizioni impongono la realizzazione di un locale di primo soccorso, definendo le fattispecie di sua operatività.

Si è dunque in presenza di disposizioni ordinamentali, il cui rispetto.

a) in relazione ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) in relazione agli impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Requisiti impiantistici e tecnologici)

L'articolo 9 rubricato “**Requisiti impiantistici, tecnologici e di sicurezza**” reca disposizioni in merito alla dotazione degli impianti dell'acqua e dell'aria delle piscine nonché in merito alla valutazione del rischio e dei soggetti responsabili.



Il **comma 1** dispone che le piscine devono mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo. A tal fine sono dotate di impianti tecnologici automatici sufficienti per il trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Il **comma 2** stabilisce che il gestore della piscina effettua la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16, e redige il documento valutazione dei rischi (DVR), in cui analizza le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina.

Il **comma 3** stabilisce che le regioni e le province autonome stabiliscono, con proprie leggi e regolamenti, il contenuto del documento di valutazione dei rischi, con riferimento:

- a) alla descrizione e alle caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'areazione dei locali;
- b) alle principali tipologie di impianti di trattamento;
- c) all'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;
- d) alle caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'allegato 1 della legge;

Il **comma 4** prevede che il Responsabile della piscina, figura disciplinata all'articolo 13, garantisce il mantenimento stabile nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina. Inoltre, il responsabile della piscina effettua la valutazione del rischio in occasione delle modifiche degli impianti.

Il **comma 5** precisa che gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, inclusi gli impianti di trattamento e ricircolo dell'acqua, ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e che in fase di installazione degli impianti è rilasciata apposita dichiarazione di conformità ai sensi del medesimo decreto ministeriale n. 37 del 2008.

Il **comma 6** dispone che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua è proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse. Precisa, inoltre, che la localizzazione e l'installazione degli impianti di trattamento, nonché la relativa gestione, sono definite dalle regioni e dalle province autonome, con proprie leggi e regolamenti, in maniera da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

Le disposizioni regolano i requisiti impiantistici, tecnologici e di sicurezza che deve possedere una piscina.



Il rispetto di tali requisiti, infatti:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Requisiti igienici e ambientali)

L'articolo 10 rubricato "Requisiti igienici e ambientali" stabilisce al comma 1 che i requisiti igienici e ambientali delle piscine sono definiti nell'allegato 1 alla presente legge. Essi si riferiscono, oltre alle caratteristiche delle acque di approvvigionamento e contenute in vasca/bacino di cui all'articolo 6, alle condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

Le disposizioni regolano i requisiti igienici e ambientali che deve possedere una piscina.

Il rispetto di tali requisiti, infatti:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei



frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

(Requisiti gestionali)

L'articolo 11 rubricato “**Requisiti gestionali**” dispone riguardo al numero massimo di frequentatori e di bagnanti nonché agli obiettivi di qualità dell'acqua e di sicurezza.

Il **comma 1** prevede che le Regioni e le Province autonome, con proprie leggi e regolamenti, determinano il numero massimo di frequentatori in relazione alle diverse categorie di piscine, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

Il **comma 2** prevede che le Regioni e dalle Province autonome determinano, con proprie leggi e regolamenti, il numero massimo di bagnanti in relazione ai diversi tipi di vasche, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di:

- a) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;
- b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- c) prevedere il calcolo di affluenza massima di un bagnante in rapporto all'estensione dello specchio d'acqua.

Il **comma 3** prevede che le piscine devono poter rilevare il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento ed a tal fine devono dotarsi di sistemi o procedure. È previsto altresì la limitazione all'accesso ad ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.

Il **comma 4** specifica che nei casi in cui la licenza rilasciata ai sensi dell'art.86 del T.LL.PP.SS. del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 recante *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* stabilisce un numero massimo ammissibile di frequentatori o di bagnanti diverso da quello definito dalla disciplina regionale o provinciale di cui ai commi 1 e 2, la capienza massima ammissibile è determinata applicando il valore inferiore.



Le disposizioni regolano i requisiti gestionali che deve possedere una piscina.

Il rispetto di tali requisiti, infatti:

- a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;**
- b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.**

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine)

L'articolo 12 rubricato **“Tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine”** individua i soggetti ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine.

Il **comma 1** individua i soggetti che ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, svolgono le funzioni di:

- a) responsabile della piscina;
- b) responsabile della sicurezza dei bagnanti;
- c) assistente bagnanti;
- d) responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

Il **comma 2** specifica che nelle piscine di categoria A, tipologia 1, gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente bagnanti sono distinti in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impianto e del numero massimo dei bagnanti. In relazione alle piscine di categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, ove non diversamente previsto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti, gli incarichi di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo possono essere assunti dal responsabile della piscina purché



in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti.

Il **comma 3** stabilisce che le specifiche competenze dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome fermo restando quanto previsto dalla legge.

Le disposizioni individuano i soggetti che devono operare a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, specificando i casi in cui gli incarichi in esame possano essere assunti dal responsabile della piscina.

Il conferimento degli incarichi di responsabilità:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle risorse destinate alla gestione degli impianti di proprietà pubblica, si tratta di risorse riferibili a tutte le pubbliche amministrazioni istituite nell'ambito dell'ordinamento nazionale: al riguardo, non appare identificabile una specifica disposizione autorizzativa della spesa di gestione per le piscine; piuttosto, gli oneri relativi ad un impianto pubblico rientrano nelle spese di funzionamento (per gli oneri di parte corrente) ovvero in quelle di investimento riferite all'immobile di proprietà o in godimento in cui è ubicata la piscina, come definite nella programmazione finanziaria del singolo ente pubblico titolare. Tenuto conto di tali disponibilità, l'Amministrazione potrà assumere una decisione, non imposta dalla disciplina in analisi, in ordine alla realizzazione e alla gestione di un nuovo impianto.



Articolo 13

(Responsabile della piscina)

L'articolo 13 rubricato “**Responsabile della piscina**” disciplina la nomina e le funzioni del responsabile della piscina.

Il **comma 1** prevede che, al fine di tutelare l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina, il gestore della piscina nomina con atto scritto il responsabile della piscina. Precisa inoltre che, in caso di mancata nomina del responsabile della piscina, le relative funzioni sono svolte dal gestore della piscina.

Il **comma 2** stabilisce che il Responsabile della piscina garantisce l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto, definendone i relativi compiti.

Il **comma 3** stabilisce che per le piscine di categoria A, tipologia A2.7, il responsabile della piscina è il direttore sanitario della struttura, per le altre piscine di categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, è il titolare dell'esercizio o chi ne ha la responsabilità, mentre per le piscine di condomini e *residence* è l'amministratore.

Le disposizioni individuano i compiti del responsabile della piscina.

Il conferimento di tale incarico:

- a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;
- b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14



(Responsabile della sicurezza dei bagnanti)

L'articolo 14 rubricato “Responsabile della sicurezza dei bagnanti” regola le funzioni del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

Il comma 1 dispone che il responsabile della sicurezza dei bagnanti organizza il sistema di salvamento, coordina le attività degli assistenti bagnanti, verifica altresì l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.

Le disposizioni individuano i compiti del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

Il conferimento di tale incarico:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15**(Assistenza e sorveglianza bagnanti)**

L'articolo 15 rubricato “Assistente bagnanti” regola le funzioni dell'assistente bagnanti e le modalità operative ovvero con i sistemi di sorveglianza di cui al comma 6.

Il comma 1 stabilisce che la sicurezza dei bagnanti viene di norma garantita con la presenza degli assistenti ai bagnanti a bordo vasca.

Il comma 2 prevede che l'assistente bagnanti è abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, nonché è incaricato di vigilare sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa, ai fini della sicurezza ed incolumità dei frequentatori.



Il **comma 3** stabilisce che la presenza degli assistenti bagnanti a bordo vasca è assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.

Il **comma 4** dispone l'obbligatorietà della presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca nelle piscine di categoria A, tipologia 1. Mentre per le piscine di categoria A, tipologia 2, la presenza dell'assistente bagnanti è obbligatoria limitatamente agli orari di apertura della piscina per lo svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico-ricreative.

Il **comma 5** stabilisce che il piano di autocontrollo, di cui all'articolo 19, definisce le modalità per l'assistenza ai bagnanti.

Il **comma 6** prevede che, quando la valutazione del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19. A tali fini, possono essere previsti la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso ovvero, in presenza di dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati, la presenza di addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente.

Il **comma 7** prevede che i bagnanti siano adeguatamente informati sul sistema di assistenza adottato per prevenire i rischi in vasca.

Le disposizioni individuano i compiti relativi all'assistenza e alla sorveglianza dei bagnanti.

Il conferimento degli incarichi riferiti all'assistenza e alla sorveglianza dei bagnanti:

- a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;
- b) ove riguardante impianti pubblici, si tratta di oneri correlati alla gestione di una piscina che rientrano nelle spese di parte corrente (per oneri di sicurezza) che ciascun ente definisce annualmente nella propria programmazione di bilancio, in relazione ad attività (di tutela della vita e della salute dei bagnanti e dei frequentatori) già imposte dai principi di prevenzione e di precauzione, come concretizzati nelle norme UNI (cfr. norma UNI 10637 per le piscine ad uso pubblico o l'accordo Stato-Regioni del 2003 che già prevedeva l'assistenza ai bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina); ciò, senza considerare che la gestione di una piscina potrebbe anche essere affidata in concessione dietro il pagamento di un prezzo (potendo configurarsi un servizio con oneri a carico dell'utenza), con conseguente mancata emersione di oneri a carico del soggetto pubblico concedente.



Per l'effetto, rinviandosi a quanto pure precisato in premessa, le disposizioni del presente articolo, nel regolare le modalità di salvamento anche per le piscine esistenti, si riferiscono ad un'attività (di assistenza e sorveglianza) già imposta dalla normativa vigente - alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza formatasi in materia - non introducendo per l'effetto un nuovo obbligo giuridico foriero di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione)

L'articolo 16 rubricato “**Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**” disciplina le funzioni del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

Il **comma 1** disciplina il ruolo del Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, il quale deve possedere specifica competenza tecnica per garantire il corretto funzionamento degli impianti, per vigilare sul rispetto dei requisiti tecnologici e di sicurezza previsti dall'articolo 9, per coordinare l'attività dei diversi manutentori degli impianti tecnologici e intrattenere i rapporti con eventuali ditte esterne incaricate delle attività di manutenzione. Inoltre, specifica che il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione conduce gli impianti e qualora privo del potere di spesa segnala tempestivamente eventuali guasti e anomalie al responsabile della piscina, che provvede alle occorrenti riparazioni.

Il **comma 2** stabilisce che la conduzione degli impianti è assicurata da un dipendente, che assicura la propria presenza nella piscina, coordinato dal responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione. Nelle piscine di categoria A, tipologia 1, di cui all'articolo 3, comma 3, la presenza del dipendente è assicurata in via continuativa.

Il **comma 3** prevede che gli incarichi di cui al comma 1 e, limitatamente alle piscine di cui alla categoria A, tipologia 2, al comma 2, possono essere delegati con atto scritto anche ad un professionista esterno in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi che possono essere effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti ovvero in possesso di titoli equivalenti conseguiti in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Le disposizioni individuano i compiti del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

Il conferimento di tale incarico:



a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione allo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 3 e, in specie, dei corsi regionali, si osserva che la disposizione non impone alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di tenere corsi di formazione, ma si limita a prevedere una facoltà in tale senso, considerato che la materia della formazione professionale rientra nella competenza regionale (Corte cost., 14 aprile 2023, n. 70): la possibilità di tenere tali corsi è dunque riferita ad una competenza di cui la Regione è già titolare, con la conseguenza che la Regione potrà eventualmente farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE IV

REGOLAMENTO INTERNO E COMUNICAZIONI

Articolo 17

(Regolamento interno)

L'articolo 17 rubricato “Regolamento interno” disciplina il regolamento interno delle piscine. in ordine agli aspetti igienico sanitari

Il comma 1 prevede che le piscine siano dotate di un regolamento interno contenente disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti igienico-sanitari.



Il **comma 2** prevede che regioni e le province autonome, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto e le modalità di pubblicazione del regolamento interno sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità in materia di sistema di autocontrollo nelle piscine.

La norma stabilisce che il regolamento interno deve contenere informazioni di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale al fine di mantenere idonee condizioni di sicurezza e di salute.

Le disposizioni individuano il contenuto del regolamento interno, definendo i casi di sua obbligatorietà.

L'adempimento di tale obbligo:

a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;

b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Comunicazioni)

L'**articolo 18** rubricato "**Comunicazioni**" disciplina gli obblighi di comunicazione posti in capo al gestore per l'apertura di una piscina, fatte salve le disposizioni di settore relative alla necessaria acquisizione di titoli abilitativi per la costruzione e l'utilizzazione della piscina.

Il **comma 1** assoggetta la prima apertura di una piscina alla trasmissione da parte del gestore della piscina di una comunicazione, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e all'azienda sanitaria territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, con proprie leggi e



regolamenti, disciplinano il contenuto della comunicazione, che in ogni caso contiene le seguenti informazioni:

- localizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'area territoriale in cui è ubicata la piscina;
- la categoria/gruppo/tipologia/classificazione della piscina;
- il numero e la tipologia di vasche e relativa classificazione;
- il numero massimo di bagnanti per le singole vasche e numero di frequentatori ammessi alla struttura e relative sue pertinenze;
- i dati identificativi del gestore e del responsabile della piscina, del responsabile della sicurezza dei bagnanti e degli impianti tecnologici;
- la documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua.

Il **comma 2** prevede che la modifica degli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo della presentazione di una nuova comunicazione.

Il **comma 3** prevede che il gestore della piscina comunichi all'azienda sanitaria di competenza anche i giorni di aperture e delle chiusure di carattere stagionale o per motivi tecnici.

Il **comma 4** dispone che la piscina può essere utilizzata dalla data dell'ultima presentazione della comunicazione previste dal presente articolo.

Le disposizioni individuano il contenuto della comunicazione per l'apertura di una piscina, definendone il contenuto e i casi di obbligatorietà.

L'adempimento di tale obbligo:

- a) ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;**
- b) ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione procedente.**

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Quanto alle risorse destinate alla gestione degli impianti pubblici, trattandosi di impianti riferibili a tutte le pubbliche amministrazioni istituite nell'ambito dell'ordinamento nazionale, non appare identificabile una specifica disposizione autorizzativa della spesa di gestione per le piscine: piuttosto, gli oneri relativi ad un impianto pubblico rientrano nelle spese di funzionamento (per gli oneri di parte corrente) ovvero in quelle di investimento riferite all'immobile di proprietà o in godimento in cui è ubicata la piscina, come definite nella programmazione finanziaria del singolo ente pubblico titolare. Tenuto conto di tali disponibilità, l'Amministrazione potrà assumere una decisione, non imposta dalla disciplina in analisi, in ordine alla realizzazione e alla gestione di un nuovo impianto.

SEZIONE V CONTROLLI

Articolo 19 (Controlli interni)

L'articolo 19 rubricato “**Controlli interni**” disciplina i controlli interni cui sono sottoposte le piscine.

Il **comma 1** prevede che i controlli interni cui sono sottoposti le piscine riguardano sia la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella in vasca/bacino secondo i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 6, sia il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei bagnanti e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura di cui alla sezione II del presente Capo.

Il **comma 2** prevede che per le finalità di cui al comma 1, il gestore della piscina adotta un piano di autocontrollo predisposto ai sensi dell'allegato 1 alla presente legge, affinché attraverso un'attività di analisi e monitoraggio dei processi e delle criticità, venga assicurato il costante rispetto delle condizioni richieste, la prevenzione delle situazioni di pericolo e l'attuazione di interventi correttivi tempestivi.

Il **comma 3** prevede che il gestore della piscina provvede a conservare la documentazione relativa al piano di controllo di cui al comma 2, per il periodo definito dalle regioni e dalle province autonome con proprie leggi e regolamenti, in modo da esibirla a richiesta all'azienda sanitaria competente.

Il **comma 4** prevede che il gestore della piscina, per effettuare i controlli interni analitici chimici e microbiologici previsti dal presente articolo, applica le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1



alla legge, avvalendosi di laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o dei suoi recenti aggiornamenti.

Il **comma 5** dispone che il gestore della piscina, ove dagli esiti dei controlli interni riscontri situazioni non conformi alle disposizioni previste, adotta le misure correttive necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza dei bagnanti e di quelle igienico-sanitarie e ambientali a tutela della salute e della sicurezza di bagnanti o dei frequentatori.

Il **comma 6** dispone che il gestore della piscina provvede alla chiusura della piscina, dandone tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, ove la situazione di non conformità, riscontrata dai controlli interni, possa costituire un rischio per la salute degli utenti.

Il **comma 7**, fa salve le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 23/02/2023, n. 18 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, con riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Le disposizioni individuano il contenuto dei controlli interni, sancendone l'obbligatorietà.

L'adempimento di tale obbligo:

- a) **ove riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica;**
- b) **ove riguardante impianti pubblici, deve essere garantito in caso di realizzazione di una nuova piscina, all'esito di una decisione discrezionale, non imposta dalla presente legge, suscettibile di essere assunta dalla singola Amministrazione precedente.**

Come osservato nelle premesse, si è in presenza di disposizioni che, pure imponendo obblighi cautelari, da un lato, precisano la portata di principi di precauzione e di prevenzione comunque applicabili nella specie (facendosi questione di attività rischiose, il cui pericolo di danno deve essere minimizzato con opportuni accorgimenti a garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, quali risultano essere quelli specificati nel presente articolo), dall'altro, non impongono lo svolgimento di attività foriere di oneri economici, atteso che, sulla base di tale disposizione, l'Amministrazione non è obbligata alla realizzazione di nuove piscine soggette alla disciplina in analisi.

Ne deriva che, non imponendosi attività onerose a carico dell'Amministrazione, dall'attuazione delle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Controlli esterni)



L'articolo 20 rubricato “Controlli esterni” disciplina le modalità di svolgimento dei controlli esterni cui sono sottoposte le piscine e i rimedi correttivi nel caso di violazioni e irregolarità riscontrate.

Il comma 1 prevede che i controlli esterni cui sono sottoposte le piscine riguardano la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella in vasca/bacino rispetto ai requisiti definiti sulla base dell'allegato 2 alla legge. I suddetti controlli si svolgono mediante misurazioni strumentali e prelievi di campioni di acqua per l'effettuazione delle relative analisi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 e nel rispetto della programmazione definita dalle regioni e dalle province autonome in relazione alla valutazione del rischio e alle situazioni locali. L'Azienda sanitaria territorialmente competente provvede, inoltre, alla verifica gli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine, anche a seguito delle ispezioni e verifiche documentali relative al piano di autocontrollo di cui all'articolo 19.

Il comma 2 prevede che l'azienda sanitaria provvede ai controlli di cui al comma 1 e, per effettuare i controlli esterni, può avvalersi, se necessario, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), fatta salva la competenza dell'azienda sanitaria nella gestione dei risultati e degli eventuali provvedimenti da adottare a tutela della salute umana.

La disposizione assegna la competenza in materia di controlli alle aziende sanitarie locali: trattasi, infatti, di compiti correlati alla tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, da ritenere sussumibili sotto la competenza istituzionale delle ASL, come, peraltro, discende anche dall'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, che assegnava alle ASL la competenza allo svolgimento di controlli esterni (cfr. punti 5 e 7).

Trattandosi di compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le aziende medesime provvedervi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, il controllo delle condizioni di salubrità e sicurezza rappresenta uno dei compiti di cui le medesime aziende sono già titolari a legislazione vigente, alla stregua di quanto emergente dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in merito alla finalità istituzionale della garanzia dei livelli essenziali di assistenza) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (in ordine alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sulle piscine come luoghi di lavoro).

Lo svolgimento di attività di controllo di regola può avvenire per dati statistici, controllo a campione, gravi infortuni o segnalazioni, potendo dunque essere programmato sulla base delle disponibilità di risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente (cfr. articolo 2 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103).



Ne deriva che dalla disposizione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, potendo programmarsì le attività di controllo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'avvalimento di cui al comma 2, si osserva che l'articolo 3, comma 1, lettere f), h) e i) della legge 28 giugno 2016, n. 132 prevede già, tra le funzioni istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, una collaborazione istituzionale per interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale o per l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni.

La disposizione, inoltre, alla stregua di quanto già previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 132 del 2016, precisa che la collaborazione istituzionale può attuarsi soltanto sulla base di convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la conseguenza che, ove l'attività oggetto di collaborazione necessitasse di apposito finanziamento importante nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la convenzione non potrebbe essere stipulata e, dunque, la collaborazione non potrebbe essere instaurata.

CAPO IV

PISCINE DI CATEGORIA B

Articolo 21

(Ambito di applicazione e rinvio interno)

L'articolo 21 rubricato "Ambito di applicazione e rinvio interno" disciplina i confini applicativi del Capo IV riferito alle piscine di categoria B (piscine domestiche).

Il **comma 1** precisa che il Capo IV si applica alle piscine domestiche, regolando i requisiti di sicurezza, di soccorso e impiantistici necessari per assicurare la tutela della salute dei frequentatori ed evitare rischi di infortuni.

Il **comma 2** stabilisce che, fermo quanto previsto dalle disposizioni del Capo IV, si applicano alle piscine domestiche anche le disposizioni di cui all'articolo 6 relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento.

Le disposizioni delineano l'ambito di applicazione del capo riferito alle piscine di categoria B, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22



(Dotazioni di primo soccorso)

L'articolo 22 rubricato “Dotazioni di primo soccorso” stabilisce al comma 1 che le piscine domestiche sono dotate di cassetta di primo soccorso, il cui contenuto è regolato dal decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003 n. 388.

Le disposizioni impongono la dotazione di primo soccorso, definendo le fattispecie di sua operatività.

Si è comunque in presenza di disposizioni ordinamentali, il cui rispetto, essendo relativo ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23**(Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione)**

L'articolo 23 rubricato “Requisiti di sicurezza, impiantistici tecnologici e dotazioni di protezione” disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione delle nuove piscine domestiche e i sistemi per garantire condizioni di igiene e di sicurezza.

Il **comma 1** dispone che i progetti relativi a nuovi impianti di piscine di cui al presente Capo III, devono essere elaborati nel rispetto della vigente normativa e comunque secondo la regola dell'arte..

Il **comma 2** precisa che si applicano agli impianti delle piscine di cui al Capo IV, indipendentemente dalla loro destinazione, dalle loro caratteristiche strutturali ed ambientali, dalla loro utilizzazione e dalla loro collocazione, interna o esterna ad edifici o a relative pertinenze, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ferme restando le disposizioni nazionali o regionali che prevedano maggiori requisiti di sicurezza.

Il **comma 3** stabilisce che le piscine devono essere mantenute periodicamente e devono essere dotate di opportuni dispositivi di protezione al fine di garantire condizioni di igiene e sicurezza, di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento. Per tali finalità si prevede che le piscine siano dotate di almeno un salvagente anulare ogni 100 mq di superficie o di sua frazione e di almeno un dispositivo di protezione tra quelli di seguito indicati: a) barriera di protezione invalicabile; b) telo di copertura rigida portante.

Il **comma 4** precisa che le dotazioni di cui al comma 3 sono realizzate in modo tale da prevenire l'accesso di bagnanti minori in assenza di sorveglianza e, comunque, da non rappresentare pericolo per l'incolumità individuale o pubblica. Si dispone che il gestore è tenuto ad assicurare che la piscina sia tenuta, mantenuta e verificata periodicamente, ed in relazione al contesto, ad adottare le ulteriori misure preventive necessarie a prevenire incidenti domestici, traumi fisici e annegamenti.



Le disposizioni regolano i requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dispositivi di protezione che deve possedere una piscina.

Il rispetto di tali requisiti, comunque, in quanto riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

(Controlli interni)

L'articolo 24 rubricato “**Controlli interni**” dispone al **comma 1** che il gestore della piscina adotta il piano di autocontrollo, il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome con proprie leggi e regolamento sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge, nonché verifica la conformità dell'acqua di approvvigionamento e in vasca conformemente ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6.

Le disposizioni individuano il contenuto dei controlli interni, sancendone l'obbligatorietà.

L'adempimento di tale obbligo, in ogni caso, in quanto riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25

(Controlli esterni)

L'articolo 25 rubricato “**Controlli esterni**” prevede al **comma 1** che i controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e quelle in vasca ai requisiti di cui all'allegato 2 alla legge, nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui all'articolo 23, comma 3. Per le suddette finalità, si prevede che tali controlli sono da espletarsi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 27.

La disposizione assegna la competenza in materia di controlli alle aziende sanitarie locali: trattasi, infatti, di compiti correlati alla tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, da ritenere sussumibili sotto la competenza istituzionale delle ASL, come, peraltro, discende anche dall'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, che assegnava alle ASL la competenza allo svolgimento di controlli esterni (cfr. punti 5 e 7).

Trattandosi di compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le aziende medesime provvedervi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



In particolare, il controllo delle condizioni di salubrità e sicurezza rappresenta uno dei compiti di cui le medesime aziende sono già titolari a legislazione vigente, alla stregua di quanto emergente dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in merito alla finalità istituzionale della garanzia dei livelli essenziali di assistenza) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (in ordine alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sulle piscine come luoghi di lavoro).

Lo svolgimento di attività di controllo di regola può avvenire per dati statistici, controllo a campione, gravi infortuni o segnalazioni, potendo dunque essere programmato sulla base delle disponibilità di risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente (cfr. articolo 2 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103).

Ne deriva che dalla disposizione in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, potendo programmarsi le attività di controllo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

(Comunicazione all'ASL)

L'articolo 26 rubricato “**Comunicazione all'ASL**” disciplina gli obblighi di comunicazione posti in Capo al gestore per l'apertura di una piscina domestica.

Il **comma 1** prevede che la prima apertura di una piscina domestica – che coincide con l'avvio del suo utilizzo – è subordinata all'invio da parte del gestore di una comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome con proprie leggi e regolamenti. In ogni caso, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) anno di costruzione;
- b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche;
- c) tipologia di approvvigionamento idrico, dello scarico dei reflui e modalità del trattamento dell'acqua di vasca;
- d) periodo di utilizzo;
- e) dati identificativi del gestore della piscina.

Il **comma 2** dispone che la piscina può essere utilizzata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al presente articolo.

Le disposizioni individuano il contenuto della comunicazione per l'apertura di una piscina, definendone il contenuto e i casi di obbligatorietà.



L'adempimento di tale obbligo, in ogni caso, in quanto riferito ad impianti privati, non rileva ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V SANZIONI

Articolo 27

(Procedimento amministrativo-sanzionatorio)

L'articolo 27 rubricato “**Procedimento amministrativo-sanzionatorio**” individua l'autorità competente a svolgere l'attività di vigilanza e controllo sulle piscine regolate dalla legge, nonché disciplina l'attività di accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il **comma 1** stabilisce che l'azienda sanitaria nel cui territorio è ubicata la piscina è competente a svolgere l'attività di vigilanza e di controllo sulle piscine regolate dalla presente legge, ad accertare le violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste dal Capo V.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge.

Il **comma 3** stabilisce che l'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza di gravi rischi per la salute e la sicurezza, può immediatamente, anche nel corso dei controlli, inibire in tutto o in parte l'utilizzo della piscina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il **comma 4** precisa che le sanzioni previste dal Capo V non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato, dia luogo a più grave sanzione amministrativa o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 5** prevede che l'azienda sanitaria, nel caso in cui nello svolgimento dei controlli esterni riscontri il mancato rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 20 e 24 o altre irregolarità, ordina al gestore della piscina di adottare i necessari provvedimenti correttivi volti a ridurre o eliminare le difformità riscontrate. L'azienda sanitaria, nel caso riscontri che le violazioni e le irregolarità possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori, adotta i necessari provvedimenti cautelari, adeguati e proporzionati al rischio valutato, anche provvedendo alla chiusura totale o parziale della piscina.

Il **comma 6** prevede che l'azienda sanitaria, ove verificati nell'ambito della sua attività di controllo, situazioni di assenza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo, in base alla gravità del caso, ordina al gestore della piscina di adottare i necessari provvedimenti correttivi. Nel caso l'azienda sanitaria constati il perdurare della difformità, provvede ad applicare le sanzioni



amministrative previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, ordinando al gestore della piscina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina.

La disposizione assegna la competenza in materia di sanzioni alle aziende sanitarie locali: trattasi, infatti, di compiti correlati alla tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, strettamente connessi e consequenziali a quelli di controllo, da ritenere sussumibili sotto la competenza istituzionale delle ASL.

Ciò trova, del resto, conferma nelle leggi regionali promulgate da alcune Regioni, che attribuiscono la competenza in materia di controlli esterni alle ASL (cfr. articolo 17 legge regionale Toscana 09 marzo 2006, n. 8; articolo 15 legge Regionale Basilicata 9 luglio 2020, n. 19; articolo 14, legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1; articolo 13 Legge Regionale Molise 21 novembre 2008, n. 33, che fa riferimento all'A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente; articolo 25 legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35; articolo 12 Legge Provincia autonoma Trento 15 novembre 2007, n. 19, che fa riferimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari; articolo 199 legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11)

Trattandosi di compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le aziende medesime provvedervi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La clausola di salvaguardia riferita alla legislazione regionale mira anche a garantire l'applicazione di disposizioni regionali regolanti la medesima fattispecie, con conseguente applicazione delle regole sanzionatorie ivi previste, anche in relazione alla destinazione dei relativi introiti.

Articolo 28

(Mancate comunicazioni)

L'articolo 28 rubricato "Mancate comunicazioni", prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 18 della legge.

Il **comma 1** prevede nei confronti del gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1 relativo all'apertura di una piscina, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Il **comma 2** prevede nei confronti del gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'apertura di una piscina di



categoria B, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 1.800.

La disposizione, descrivendo una fattispecie illecita e associando alla sua integrazione una conseguenza sfavorevole di natura pecuniaria, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Mancato controllo modalità d'uso)

L'articolo 29 rubricato "Mancato controllo modalità d'uso" disciplina le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 15, commi 3 e 4, sulla presenza in piscina dell'assistente bagnanti.

Il **comma 1** prevede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, nei confronti del gestore della piscina che non assicura l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.

Il **comma 2** prevede nei confronti del gestore della piscina che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), consente l'accesso all'area frequentatori ad un numero di frequentatori superiore al massimo ammissibile, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 maggiorata di euro 5,00 per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10,00 per ogni frequentatore in più oltre il 29 per cento del numero massimo ammissibile.

Il **comma 3** prevede nei confronti del gestore della piscina che in violazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), consente l'accesso all'area bagnanti a un numero di persone superiore al massimo ammissibile, l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150 maggiorata di euro per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.

Il **comma 4** prevede nei confronti del gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni previste dal regolamento interno delle piscine di cui all'articolo 17, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

La disposizione, descrivendo una fattispecie illecita e associando alla sua integrazione una conseguenza sfavorevole di natura pecuniaria, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30



(Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali)

L'articolo 30 rubricato "Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali" prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di carenze relative all'adozione del piano di autocontrollo e dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente.

Il **comma 1** prevede nei confronti del gestore della piscina che non abbia predisposto, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente, il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

Il **comma 2** prevede nei confronti del gestore della piscina che, anche a seguito dell'adozione dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 20, comma 4, non provveda all'aggiornamento del piano di autocontrollo ovvero non abbia eliminato le irregolarità riscontrate dall'azienda sanitaria locale adottando i provvedimenti correttivi, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.900.

Il **comma 3** prevede nei confronti del gestore che, non provveda a dotare la piscina del locale di primo soccorso secondo quanto previsto dall'articolo 8, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

Il **comma 4** prevede nei confronti del gestore, che non ottempera all'obbligo di dotare le piscine domestiche di una cassetta di primo soccorso prevista dall'articolo 22, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

La disposizione, descrivendo una fattispecie illecita e associando alla sua integrazione una conseguenza sfavorevole di natura pecuniaria, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31**(Carenze igienico – ambientali)**

L'articolo 30 rubricato "Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali" prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di carenze relative all'adozione del piano di autocontrollo e dei provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente.

Il **comma 1** prevede nei confronti del gestore della piscina l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro da euro 500 a euro 2.900, ove a seguito dei controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque previsti di cui all'articolo 6 e i requisiti igienici e ambientali previsti dall'articolo 10 in relazione alla valutazione del rischio per parametri



termo-igrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua in vasca, anche in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti.

Il **comma 2** prevede nei confronti del gestore della piscina l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.900, in caso di inosservanza ai provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria territorialmente competente, anche a seguito dei controlli esterni ai sensi dell'articolo 27, commi 5 e 6.

La disposizione, descrivendo una fattispecie illecita e associando alla sua integrazione una conseguenza sfavorevole di natura pecuniaria, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

(Diffida)

L'**articolo 32** rubricato "Diffida" prevede l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa nei confronti del gestore della piscina che ha commesso una violazione.

Il **comma 1** prevede che l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, con la contestazione degli addebiti, nel caso di una violazione cui è possibile porre rimedio, è preceduto da un atto di intimazione ad adempiere da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Il **comma 2** prevede che la diffida contiene l'invito al responsabile della violazione, prima della contestazione degli addebiti, a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, all'eliminazione degli effetti della violazione commessa, ripristinando la situazione coerente con le disposizioni normative. Si prevede che l'azienda sanitaria territorialmente competente, avvia il procedimento sanzionatorio con la relativa contestazione degli addebiti per le violazioni commesse, ove i soggetti precedentemente diffidati non provvedano, nel termine stabilito, a ripristinare la situazione di legalità.

Il **comma 3** prevede che la diffida ad adempiere si applica una sola volta per la singola fattispecie di violazione.

Il **comma 4** prevede che la diffida ad adempiere non si applica nel caso di reiterazioni della violazione.

La disposizione assegna la competenza in materia di diffida alle aziende sanitarie locali: trattasi, infatti, di compiti correlati alla tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, strettamente connessi e consequenziali a quelli di controllo e antecedenti rispetto a quelli sanzionatori, da ritenere sussumibili sotto la competenza istituzionale delle ASL.

Trattandosi di compiti rientranti nella generale competenza istituzionale delle aziende sanitarie, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica, potendo le aziende medesime provvedervi a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33

(Piscine domestiche)

L'articolo 33 rubricato "Piscine domestiche" prevede al **comma 1**, qualora il gestore della piscina omette di dotare la piscina dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

La disposizione, descrivendo una fattispecie illecita e associando alla sua integrazione una conseguenza sfavorevole di natura pecuniaria, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

(Adeguamento delle piscine esistenti)

L'articolo 34 rubricato "Adeguamento delle piscine esistenti" reca disposizioni transitorie.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle piscine realizzate successivamente alla sua entrata in vigore. Alle piscine esistenti continua, invece, ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle ulteriori prescrizioni poste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Il **comma 2** prevede che i gestori delle piscine di categoria A di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, ad assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

Il **comma 3** prevede che i gestori delle piscine domestiche di categoria B, di cui all'articolo 3, comma 3, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare le piscine della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22 e di almeno un salvagente anulare ogni 100 mq di superficie occupata o sua frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3, quali la barriera di protezione invalicabile e il telo di copertura rigida portante.

Il **comma 4** prevede nei confronti del gestore della piscina che omette di adeguare le dotazioni di sicurezza secondo le previsioni del comma 3 o di assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti



secondo le previsioni di cui al comma 2, l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.

Le disposizioni regolano l'ambito di applicazione temporale della legge e gli obblighi di adeguamento da adempiere perché la piscina possa ritenersi operante lecitamente.

Sotto il primo profilo, si rileva che la legge opera *pro-futuro*, in relazione ai nuovi impianti, con la conseguenza che dall'attuazione della legge, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, non discendono specifici oneri economici di adeguamento degli impianti esistenti.

Tali obblighi di adeguamento sono sanciti:

- dal secondo comma, per gli impianti di categoria A, di cui all'articolo 3, comma 2, in relazione al sistema di assistenza ai bagnanti. Si tratta di oneri correlati alla gestione di una piscina che rientrano nelle spese di parte corrente (per oneri di sicurezza) che ciascun ente definisce annualmente nella propria programmazione di bilancio, in relazione ad attività (di tutela della vita e della salute dei bagnanti e dei frequentatori) già imposte dai principi di prevenzione e di precauzione, come concretizzati nelle norme UNI (cfr. norma UNI 10637 per le piscine ad uso pubblico o l'accordo Stato-Regioni del 2003 che già prevedeva l'assistenza ai bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina); ciò, senza considerare che la gestione di una piscina potrebbe anche essere affidata in concessione dietro il pagamento di un prezzo (potendo configurarsi un servizio con oneri a carico dell'utenza), con conseguente mancata emersione di oneri a carico del soggetto pubblico concedente. Di conseguenza, le disposizioni, nel regolare le modalità di salvamento anche per le piscine esistenti, si riferiscono ad un'attività già imposta dalla normativa vigente - alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. premesse della presente relazione) - non introducendo per l'effetto un nuovo obbligo giuridico foriero di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;
- dal terzo comma, per gli impianti domestici, in ragione dell'assenza di una specifica disciplina in termini di dotazioni di sicurezza agli stessi riferibile: tale disposizione non rileva, tuttavia, ai fini della determinazione di oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di impianti privati.

Articolo 35

(Modifica degli allegati)

L'articolo 35 rubricato "Modifica degli allegati" prevede che la modifica degli allegati 1 e 2 alla legge, nel rispetto delle relative disposizioni, possa avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di protezione civile,



acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La disposizione si limita a regolare l'iter di modifica degli allegati alla legge e, pertanto, dalla sua attuazione non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 36 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria" prevede che:

- a) dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia all'analisi delle singole disposizioni in ordine alla rappresentazione delle ragioni per le quali, da un lato, la presente legge non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dall'altro, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella presente sede, si osserva come anche le disposizioni recanti un rinvio alla regolazione con leggi e regolamenti regionali o provinciali non siano idonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si fa riferimento ad attività regolatoria regionale rispetto ad istituti riconducibili anche alla materia della tutela della salute, rientrante già nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. Ne deriva che il rinvio alla regolazione regionale o provinciale si traduce nella riaffermazione di un ambito di attribuzioni di cui le Regioni sono già titolari, con conseguente possibilità del relativo esercizio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò, peraltro, è confermato anche dall'attività legislativa già svolta da alcune Regioni, che hanno definito una disciplina generale per le piscine ad uso natatorio (cfr. Legge regionale Toscana 09 marzo 2006, n. 8, Legge Regionale Basilicata 9 luglio 2020, n. 19, Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1, Legge Regionale Molise 21 novembre 2008, n. 33, articolo 50 Legge Regionale Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, Legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, articolo 12 Legge Provincia autonoma Trento 15 novembre 2007, n. 19, articoli 187 e seguenti Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11).



Si rileva, peraltro, che il rinvio alla disciplina regionale o provinciale, in taluni casi, richiama pure un'attività regolatoria non necessaria, essendo sufficiente la disciplina già definita con la presente legge (cfr. articolo 4, comma 2, sulla possibile individuazione della tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta; articolo 6, comma 2, sulla possibilità di individuare ulteriori requisiti dell'acqua di approvvigionamento; articolo 12, comma 2, sulla deroga alla possibilità di cumulo degli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo; articolo 23, comma 2, sulla previsione di maggiori requisiti di sicurezza; articolo 27, comma 4, in relazione alla potestà sanzionatoria).

In definitiva, la *relatio* alle leggi e ai regolamenti regionali o provinciali afferisce ad ambiti aventi una connessione qualificata con la tutela della salute e ha ad oggetto un mero potere di regolazione sulla base dei principi fondamentali dettati con la presente legge, rispondendo in tale modo al tipico rapporto intercorrente tra fonte statale e regionale nelle materie di competenza concorrente (articolo 6, comma 4, sulla frequenza delle analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento; articolo 6, comma 5, sui requisiti di conformità dell'acqua di approvvigionamento; articolo 7, comma 3, sui requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento; articolo 9, comma 3, sul contenuto del documento di valutazione dei rischi; articolo 9, comma 6, sulla localizzazione e sull'installazione degli impianti di trattamento, nonché sulla relativa gestione; articolo 11, commi 1 e 2, sul numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti; articolo 12, comma 3, sulla definizione delle competenze dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo; articolo 16, comma 3, sulla disciplina dei corsi di formazione professionale; articolo 17, comma 1, sulla disciplina del regolamento interno; articoli 18, comma 1, e 26, comma 1, sulla disciplina delle comunicazioni per la prima apertura della piscina; articolo 19, comma 3, per la regolazione del periodo di conservazione della documentazione relativa al piano di autocontrollo; articolo 20, comma 1, nella regolazione della programmazione dei controlli; articolo 24, comma 1, sulla regolazione del piano di autocontrollo).

Inoltre, come osservato (cfr. relazione all'articolo 16, comma 3), lo svolgimento di attività amministrative attuative, ove previsto, è regolato come meramente facoltativo e comunque è ammesso nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 16, comma 3).





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/08/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana.

Nell'ordinamento nazionale, fatte salve disposizioni settoriali, si è tentato di individuare alcuni principi e regole nella disciplina delle piscine ad uso natatorio attraverso la sottoscrizione, il 16 gennaio 2003, di apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Con successivo accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 16 dicembre 2004, sono stati sviluppati i principi enunciati dall'accordo del 16 gennaio 2003, in tale modo individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto.

Le Regioni hanno recepito, nell'ambito dei propri ordinamenti, l'accordo Stato-Regioni, di regola, con delibera di Giunta regionale: non tutte le Regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine; peraltro, le disposizioni introdotte si connotano talvolta anche per un differente ambito applicativo.

La persistenza di morti in piscine, alla luce di quanto emergente dai dati ISTAT, manifesta, tuttavia, l'insufficienza dell'attuale assetto normativo, incentrato su una disciplina differenziata sul territorio nazionale.

Emerge, pertanto, l'esigenza di definire uno standard minimo di tutela uniforme sul territorio nazionale, colmando le lacune normative riscontrabili in materia e rendendo omogenei requisiti e controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine.

Il presente disegno di legge risponde a tale esigenza, mirando, alla luce di quanto già convenuto tra lo Stato e le Regioni nel gennaio 2003, a definire e classificare le piscine, stabilendo minimi requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali nonché prevedendo controlli e sanzioni per il caso di inottemperanza.

Rimane in capo alle Regioni e alle Province Autonome il potere di definire disposizioni tecniche e di dettaglio, riguardanti i profili connessi alla tutela della salute, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Ai fini dell'approfondimento della materia e delle connesse problematiche e per arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione si sono tenuti incontri con le Amministrazioni competenti e con soggetti operanti nel settore.

Lo schema di disegno di legge è proposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e dal Ministro della salute ed è il frutto di un lavoro di sistema a cui hanno partecipato altre Amministrazioni, per i profili di rispettiva competenza.

L'opzione scelta, che ha previsto il ricorso all'intervento normativo, è stata considerata efficace in quanto rispondente alle esigenze di tutela e sicurezza sottese alla disciplina così introdotta.

Per quanto concerne gli impatti attesi, si rilevano quelli riferiti:

- alle Regioni, alle Province autonome e alle aziende sanitarie locali, destinatarie di alcune disposizioni,
- ai gestori delle piscine e agli altri professionisti esercenti attività regolate dall'articolato (assistente bagnanti, incaricato della sorveglianza bagnanti, responsabile della sicurezza, responsabile e conduttore degli impianti tecnologici);
- ai soggetti che svolgono attività, relative alla costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di piscine o che producono e vendono le dotazioni di sicurezza previsti dall'articolato.

I beneficiari principali delle misure di sicurezza previste dalla disposizione sono i bagnanti e i frequentatori delle piscine e quindi la collettività intera in quanto potenziale fruitrice delle piscine oggetto dell'articolato.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, mirando ad assicurare beni di rilevanza primaria, quali la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento sulle piscine si compone dei seguenti atti normativi:

-Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Decreto Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”,
- Decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Decreto Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per la funzione pubblica e delle attività produttive 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “ Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: si segnala l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, con il quale è stato previsto di provvedere, con uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, b) alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza, c) alla determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d) alla previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi così stabiliti;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

- Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
- Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”
- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente “la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Nell'ordinamento nazionale, fatte salve disposizioni settoriali, si è tentato di assicurare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine attraverso la sottoscrizione, il 16 gennaio 2003, di apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e le province autonome sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Tale accordo ha fornito una definizione di piscina, ha provveduto ad una classificazione delle piscine, nonché ha stabilito alcuni criteri per la gestione e il controllo delle piscine, ai fini di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza, con rinvio alla disciplina regionale per la definizione della disciplina applicativa.

In particolare, sono state demandate alle Regioni:

- la regolazione degli impianti alimentati con acque termali e marine nonché la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti (punto 3);
- l'individuazione delle figure professionali del responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine (punto 4);
- la disciplina sanzionatoria (punto 8);
- l'individuazione delle peculiari modalità applicative in relazione alle piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché delle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati.

Con successivo accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 16 dicembre 2004, recante “Disciplina interregionale delle piscine”, sono stati sviluppati i principi enunciati dall'accordo del 16 gennaio 2003, in tale modo individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni,

ai provvedimenti dell'autorità, alle procedure autorizzative e ai confini temporali per la fase transitoria. Con il medesimo accordo sono stati pure definiti dettagli tecnici in relazione alle diverse categorie di piscine.

Gli accordi del 2003 e del 2004 cit. assumono natura politico istituzionale, tendendo, in attuazione del principio di leale collaborazione, a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e a permettere lo svolgimento di attività di interesse comune.

Attraverso tali accordi, in particolare, è stata instaurata una collaborazione tra Amministrazioni nella regolazione della sicurezza e della salute degli utenti delle piscine, ferma rimanendo la potestà di ogni Regione di introdurre nell'ambito del proprio territorio una disciplina specifica al riguardo.

Le Regioni hanno recepito, nell'ambito dei propri ordinamenti, l'accordo Stato-Regioni, di regola, con delibera di Giunta regionale: soffermando l'attenzione sugli atti normativi primari, inoltre, alcune leggi regionali, hanno dettato una disciplina specifica per alcune tipologie di piscine (quali quelle delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 9, Legge Regionale Calabria 30 aprile 2009, n. 14, all'articolo 19, comma 1, lettera h), Legge Regionale Campania 6 novembre 2008, n. 15, all'articolo 16, comma 9, della Legge Regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14, all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), della Legge Regionale Liguria, 21 novembre 2007, n. 37, all'articolo 8 della Legge Regionale Marche 14 novembre 2011, n. 21, all'articolo 3, comma 9, Legge Regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 42, all'articolo 5, comma 9, Legge Regionale Sicilia 26 febbraio 2010, n. 3 e all'articolo 18 della Legge Regionale Veneto 10 agosto 2012, n. 28), altre hanno introdotto una disciplina generale per le piscine ad uso natatorio (cfr. Legge regionale Toscana 09 marzo 2006, n. 8, Legge Regionale Basilicata 9 luglio 2020, n. 19, Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1, Legge Regionale Molise 21 novembre 2008, n. 33, articolo 50 Legge Regionale Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, Legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, articolo 12 Legge Provincia autonoma Trento 15 novembre 2007, n. 19, articoli 187 e seguenti Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire la tutela e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine.

Si evidenzia che l'esigenza di assicurare una fonte unitaria nella materia della disciplina delle piscine trova giustificazione nel principio di sussidiarietà verticale in materie correlate alla

tutela della salute e alla sicurezza in senso lato (cfr. Corte costituzionale, 12 novembre 2020, n. 236).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia dell'intervento normativo incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali, in specie nell'ambito della sicurezza in senso lato ex articolo 117, comma 2, lettera h), Cost. e della tutela della salute ex articolo 117, comma 3, Cost. L'intervento statale è giustificato, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, dall'esigenza di definire uno standard minimo di tutela uniforme sul territorio nazionale, colmando le lacune normative riscontrabili in materia e rendendo omogenei requisiti e controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine. Viene, comunque, salvaguardata la potestà regionale e delle province autonome attraverso numerosi rinvii alle fonti regionali e provinciali per la definizione della disciplina tecnica di dettaglio.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento, alla luce di quanto osservato nel punto 5, non risulta incompatibile con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente disegno di legge-quadro non comporta processi di rilegificazione, né preclude la possibilità di delegificazione. Si segnala, ai sensi dell'articolo 35 del disegno di legge, la previsione di apposito iter di delegificazione per la modifica degli allegati alla legge.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presenti progetti di leggi all'esame del Parlamento vertenti sugli specifici istituti oggetto di regolazione.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Le disposizioni del disegno di legge in esame non risultano in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

Si segnalano alcuni interventi giurisprudenziali della Corte di cassazione civile e penale:

-Cass. Civ. Sez. III, 19 maggio 2021, n.13595, in cui si sottolinea che nell'ipotesi di sinistro verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediamente individuale.

- Cass. Pen. sez. IV, 07 maggio 2020, n.13848, in cui si sottolinea che il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa con la massima attenzione e sollecitudine.

- Cass. Pen. sez. IV, 05 febbraio 2020, n.4890, in cui si sottolinea che il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante la presenza di un assistente bagnante a bordo piscina.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge-quadro in esame non risulta incompatibile con l'ordinamento europeo, venendo regolati requisiti necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori della piscina.

Si segnalano, in particolare:

- Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

Il disegno di legge richiama, inoltre, le normative tecniche (UNI-EN), edite dall'Ente italiano di Normazione (UNI) quali standard di tutela del settore.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto del presente disegno di legge-quadro.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non risulta incompatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto delle disposizioni normative presenti nel disegno di legge non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In ambito europeo si segnala che la Francia ha legiferato sulla materia della sicurezza delle piscine con la Legge del 3 gennaio 2003, intervenendo sul Codice dell'edilizia e dell'edilizia abitativa (art. 128, 1-2-3): nello specifico è stato previsto che dal 1° gennaio 2004 le piscine private interrate non chiuse ad uso individuale o collettivo devono essere dotate di un dispositivo di sicurezza normalizzato atto a prevenire il rischio di annegamento e che il costruttore o l'installatore di tale piscina deve fornire al titolare del progetto una nota tecnica indicante il dispositivo di sicurezza normalizzato utilizzato. Inoltre, si prevede che i proprietari di piscine private interrate, interrate non chiuse, per uso individuale o collettivo, installate prima del 1° gennaio 2004, devono adeguarsi dotando la propria piscina di un dispositivo di sicurezza normalizzato entro il 1° gennaio 2006, a condizione che tale dispositivo esista a tale data e sia adattabile al proprio impianto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il testo non modifica direttamente né integra disposizioni vigenti sulla stessa materia.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ferma rimanendo la sua prevalenza su disposizioni regionali incompatibili.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disposto normativo in esame non prevede disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. L'articolo 34 prevede l'applicazione di alcune disposizioni anche alle piscine esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il presente disegno di legge non costituisce attuazione di una delega legislativa.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il disegno di legge opera in alcuni articoli un rinvio alla disciplina regionale o provinciale.

In taluni casi, viene richiamata un'attività regolatoria non necessaria, essendo sufficiente la disciplina già definita con la legge statale (cfr. articolo 4, comma 2, sulla possibile individuazione della tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta; articolo 6, comma 2, sulla possibilità di individuare ulteriori requisiti dell'acqua di approvvigionamento; articolo 12, comma 2, sulla deroga alla possibilità di cumulo degli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo; articolo 23, comma 2, sulla previsione di maggiori requisiti di sicurezza; articolo 27, comma 4, in relazione alla potestà sanzionatoria).

In altri casi, la *relatio* alle leggi e ai regolamenti regionali o provinciali afferisce ad ambiti aventi una connessione qualificata con la tutela della salute e ha ad oggetto un potere di regolazione sulla base dei principi fondamentali dettati con la legge statale, rispondendo in tale modo al tipico rapporto intercorrente tra fonte statale e regionale nelle materie di competenza concorrente (articolo 6, comma 4, sulla frequenza delle analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento; articolo 6, comma 5, sui requisiti di conformità dell'acqua di approvvigionamento; articolo 7, comma 3, sui requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento; articolo 9, comma 3, sul contenuto del documento di valutazione dei rischi; articolo 9, comma 6, sulla localizzazione e sull'installazione degli impianti di trattamento, nonché sulla relativa gestione; articolo 11, commi 1 e 2, sul numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti; articolo 12, comma 3, sulla definizione delle competenze dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo; articolo 16, comma 3, sulla disciplina dei corsi di formazione professionale; articolo 17 sulla disciplina del regolamento interno; articoli 18, comma 1, e 26, comma 1, sulla disciplina delle comunicazioni per la prima apertura della piscina; articolo 19, comma 3, per la regolazione del periodo di conservazione della documentazione relativa al piano di autocontrollo; articolo 20, comma 1, nella regolazione della programmazione dei controlli; articolo 24, comma 1, sulla regolazione del piano di autocontrollo).

L'intervento in esame, afferendo pure alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e Regioni, richiede, infatti, di riservare alcuni margini di regolazione alle Regioni e alle Province autonome.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana.

Nell'ordinamento nazionale, fatte salve disposizioni settoriali, si è tentato di individuare alcuni principi e regole nella disciplina delle piscine ad uso natatorio attraverso la sottoscrizione, il 16 gennaio 2003, di apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

Con successivo accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 16 dicembre 2004, sono stati sviluppati i principi enunciati dall'accordo del 16 gennaio 2003, in tale modo individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto.

Le Regioni hanno recepito, nell'ambito dei propri ordinamenti, l'accordo Stato-Regioni, di regola, con delibera di Giunta regionale: non tutte le Regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine; peraltro, le disposizioni regionali introdotte si connotano talvolta anche per un differente ambito applicativo.

La persistenza di morti in piscine, alla luce di quanto emergente dai dati ISTAT, manifesta, tuttavia, l'insufficienza dell'attuale assetto normativo, incentrato su una disciplina differenziata sul territorio nazionale.

Emerge, pertanto, l'esigenza di definire uno standard minimo di tutela uniforme sul territorio nazionale, colmando le lacune normative riscontrabili in materia e rendendo omogenei requisiti e controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine.

Il presente disegno di legge risponde a tale esigenza, mirando, alla luce di quanto già convenuto tra lo Stato e le Regioni nel gennaio 2003, a definire e classificare le piscine, stabilendo minimi requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali nonché prevedendo controlli e sanzioni per il caso di inottemperanza.

Rimane in capo alle Regioni e alle Province Autonome il potere di definire disposizioni tecniche e di dettaglio, riguardanti i profili connessi alla tutela della salute, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Ai fini dell'approfondimento della materia e delle connesse problematiche e per arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione si sono tenuti incontri con le Amministrazioni competenti e con soggetti operanti nel settore.

Lo schema di disegno di legge è proposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e dal Ministro della salute ed è il frutto di un lavoro di sistema a cui hanno partecipato altre Amministrazioni, per i profili di rispettiva competenza.

L'opzione scelta, che ha previsto il ricorso all'intervento normativo, è stata considerata efficace in quanto rispondente alle esigenze di tutela e sicurezza sottese alla disciplina così introdotta.

Per quanto concerne gli impatti attesi, si rilevano quelli riferiti:

- alle Regioni, alle Province autonome e alle aziende sanitarie locali, destinatarie di alcune disposizioni,
- ai gestori delle piscine e agli altri professionisti esercenti attività regolate dall'articolato (assistente bagnanti, incaricato della sorveglianza bagnanti, responsabile della sicurezza, responsabile e conduttore degli impianti tecnologici);
- ai soggetti che svolgono attività, relative alla costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di piscine o che producono e vendono le dotazioni di sicurezza previsti dall'articolato.

I beneficiari principali delle misure di sicurezza previste dalla disposizione sono i bagnanti e i frequentatori delle piscine e quindi la collettività intera in quanto potenziale fruitrice delle piscine oggetto dell'articolato.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana. Nel 2023, come emerge dagli organi di stampa, numerosi sono stati i casi in cui bambini hanno perso la vita per annegamento nelle piscine.

Trattasi di dati confermati dal primo rapporto prodotto dall'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione – Rapporto ISTISAN 23/15- da cui risulta che, con riferimento agli annegamenti accidentali, i “dati ISTAT degli ultimi 18 anni, dal 2003 al 2020, indicano, che in Italia sono morte complessivamente 6.994 persone con una media di 389 persone ogni anno, che negli ultimi anni è scesa a 342” (pag. 136). Nel medesimo rapporto sono riportati gli esiti di una indagine della Società nazionale di Salvamento

svoltasi dal 2016 al 2021, sulla base dei dati pubblicati dalla stampa nel medesimo periodo. Al riguardo viene specificato che, pur non essendo stato possibile effettuare un'analisi di dettaglio, i dati stimati mostrano che “nelle piscine annegano ogni anno dalle 30 alle 40 persone” (pag. 138).

Trattasi di dati confermati da un recente report sulla sicurezza in acqua pubblicato a giugno 2025 sul sito istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, in cui si evidenzia che “Più di metà degli annegamenti delle piscine riguarda i bambini fino a 12 anni, e in generale delle circa 330 persone che muoiono in media ogni anno per questo motivo il 12% ha meno di 18 anni. [...] In Italia muoiono ogni anno per annegamento in media circa 328 persone, di tutte le età. Nei 5 anni dal 2017 al 2021 (dati Istat), sono morte per annegamento 1642 persone. Di queste, il 12.5% (ovvero 206) aveva un'età dagli 0 ai 19 anni. Si tratta di circa 41 decessi ogni anno che riguardano bambini o ragazzi adolescenti, con i maschi che rappresentano un cospicuo 81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. Il tasso di mortalità è di 0,4/100.000 abitanti. I casi aumentano con l'aumentare dell'età, anche se non in maniera lineare (la fascia di età 1-4 anni presenta più casi di quella 5-9 anni), fino ad arrivare agli adolescenti, che da soli coprono il 53.4% di tutti gli annegamenti da 0 a 19 anni. Nella quasi totalità dei casi, il bambino – che non sa nuotare - annega perché sfuggito all'attenzione dei genitori, cade in acqua o finisce, giocando in acqua, nell'acqua fonda. Anche le piscine domestiche hanno contribuito a elevare il numero di incidenti e di annegamenti, e il 53% degli annegati nelle piscine sono bambini fino a 9 anni [...]” (<https://www.iss.it/-/report-sicurezza-in-acqua-in-piscina-piu-di-meta-degli-annegamenti-riguardano-i-bambini-da-iss-e-regioni-una-campagna-con-le-misure-per-evitarli>).

Sulla base dei dati epidemiologici relativi agli annegamenti in piscina registrati dall'Osservatorio Nazionale Annegamenti per il periodo 2024/2025 risulta che in Italia si sono verificati 92 incidenti da annegamento in piscina (62 nel 2024 e 30 nei primi otto mesi del 2025), di cui 35 con esito fatale (38%) e 57 con esito non fatale (62%).

In particolare, con riguardo agli incidenti fatali è stata operata una suddivisione per sesso, età anagrafica e distribuzione regionale così come di seguito riportata:

- 1) distribuzione per sesso:
 - maschi 77% (N=27);
 - femmine 23% (N=8)
- 2) distribuzione per età:
 - 0–4 anni: 8 (23%)
 - 5–10 anni: 8 (23%)
 - 11–15 anni: 6 (17%)
 - 16–20 anni: 1 (3%)

- 20–65 anni: 8 (23%)
 - Oltre 65 anni: 3 (9%)
 - ND: 2%
- 3) distribuzione regionale degli annegamenti in piscina (incidenti fatali):
- Campania: 7 (20%)
 - Lombardia: 5 (14%)
 - Toscana, Lazio, Emilia-Romagna: 4 ciascuna (11%)
 - Veneto, Marche, Puglia: 2 ciascuna (6%)
 - Basilicata, Sicilia, Calabria, Piemonte: 1 ciascuna (3%)

I bambini da 0 a 10 anni rappresentano da soli il 46% di tutti gli annegati in piscina (N=16); includendo anche gli adolescenti fino a 15 anni la percentuale sale al 63% (N=22).

L'analisi individua le seguenti tipologie di piscina in cui avvengono gli annegamenti:

- Piscine turistiche (hotel, B&B, stabilimenti balneari, agriturismo): 14 (40%)
- Piscine pubbliche o aperte al pubblico: 8 (23%)
- Piscine domestiche private: 7 (20%)
- Parchi acquatici (Acqua park): 5 (14%)
- ND: 3%.

Il tema della sicurezza nelle piscine si pone anche in altri ordinamenti: in Francia, ad esempio, con la legge n. 9 del 3 gennaio 2003, è stata dettata apposita disciplina, incentrata sull'introduzione di specifici dispositivi di sicurezza nell'utilizzo delle piscine.

Nell'ordinamento nazionale, fatte salve disposizioni settoriali, si è tentato di conseguire un tale obiettivo di tutela attraverso la sottoscrizione, il 16 gennaio 2003, di apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e le province autonome sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

Tale accordo ha fornito una definizione di piscina, ha provveduto ad una classificazione delle piscine, nonché ha stabilito alcuni criteri per la gestione e il controllo delle piscine, ai fini di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza, con rinvio alla disciplina regionale per la definizione della disciplina applicativa.

In particolare, sono state demandate alle Regioni:

- la regolazione degli impianti alimentati con acque termali e marine nonché la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti (punto 3);

- l'individuazione delle figure professionali del responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine (punto 4);
- la disciplina sanzionatoria (punto 8);
- l'individuazione delle peculiari modalità applicative in relazione alle piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché delle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati.

Con successivo accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 16 dicembre 2004, recante "Disciplina interregionale delle piscine", sono stati sviluppati i principi enunciati dall'accordo del 16 gennaio 2003, in tale modo individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell'autorità, alle procedure autorizzative e ai confini temporali per la fase transitoria. Con il medesimo accordo sono stati pure definiti dettagli tecnici in relazione alle diverse categorie di piscine. Gli accordi del 2003 e del 2004 cit. assumono natura politico istituzionale, tendendo, in attuazione del principio di leale collaborazione, a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e a permettere lo svolgimento di attività di interesse comune.

Attraverso tali accordi, in particolare, è stata instaurata una collaborazione tra Amministrazioni nella regolazione della sicurezza e della salute degli utenti delle piscine, ferma rimanendo la potestà di ogni Regione di introdurre nell'ambito del proprio territorio una disciplina specifica al riguardo.

Le Regioni hanno recepito, nell'ambito dei propri ordinamenti, l'accordo Stato-Regioni, di regola, con delibera di Giunta regionale: soffermando l'attenzione sugli atti normativi primari, inoltre, alcune leggi regionali, hanno dettato una disciplina specifica per alcune tipologie di piscine (quali quelle delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 9, Legge Regionale Calabria 30 aprile 2009, n. 14, all'articolo 19, comma 1, lettera h), Legge Regionale Campania 6 novembre 2008, n. 15, all'articolo 16, comma 9, della Legge Regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14, all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), della Legge Regionale Liguria, 21 novembre 2007, n. 37, all'articolo 8 della Legge Regionale Marche 14 novembre 2011, n. 21, all'articolo 3, comma 9, Legge Regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 42, all'articolo 5, comma 9, Legge Regionale Sicilia 26 febbraio 2010, n. 3 e all'articolo 18 della Legge Regionale Veneto 10 agosto 2012, n. 28), altre hanno introdotto una disciplina generale per le piscine ad uso natatorio (cfr. Legge regionale Toscana 09 marzo 2006, n. 8, Legge Regionale Basilicata 9 luglio 2020, n. 19, Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1, Legge Regionale Molise 21 novembre 2008, n. 33, articolo 50 Legge Regionale Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, Legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, articolo 12 Legge Provincia

autonoma Trento 15 novembre 2007, n. 19, articoli 187 e seguenti Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11).

La persistenza di morti in piscine, alla stregua di quanto emergente dai dati ISTAT sopra richiamati, manifesta, tuttavia, l'insufficienza dell'attuale assetto normativo, incentrato su una disciplina differenziata sul territorio nazionale: difatti, da un lato, non tutte le Regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, dall'altro, le disposizioni introdotte si connotano talvolta anche per un differente ambito applicativo (cfr. articolo 1 Legge Regionale Molise 21 novembre 2008, n. 33 e articolo 3, comma 1, lettera b), Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2018, n. 1 in merito al numero di unità abitative componenti l'edificio condominiale al di sopra del quale si applica la disciplina regionale, nonché l'articolo 3 Legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, che esclude dal proprio ambito di applicazione le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell'acqua).

Occorre, dunque, a tutela di beni primari quali sono la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, intervenire con legge dello Stato, introducendo una disciplina unitaria che permetta di definire uno standard di tutela minimo uniforme sull'intero territorio nazionale.

A tali fini, è stata predisposta la presente legge quadro che, tenendo conto di quanto già convenuto tra lo Stato e le Regioni nel gennaio 2003, definite e classificate le piscine, mira a definire minimi requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali nonché a prevedere controlli e sanzioni per il caso di inottemperanza.

Trattandosi di legge necessaria per fissare uno standard minimo di tutela uniforme sul territorio nazionale, colmando le lacune normative riscontrabili in materia e rendendo omogenei requisiti e controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine, la disciplina recata dalla presente legge, da un lato, fa salvi i controlli nonché i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali già previsti da norme di settore che garantiscano un livello di protezione maggiore, dall'altro, non trova applicazione in relazione ad impianti già soggetti ad una normativa tendenzialmente completa (quali gli impianti sportivi sottoposti alla regolazione propria dell'ordinamento sportivo o le piscine termali o alimentate con acque termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323).

Tra gli elementi di novità della legge in esame si segnala, in particolare, l'introduzione di apposita regolamentazione delle piscine domestiche, con la prescrizione dell'utilizzo di appositi dispositivi di sicurezza al fine di evitare ingressi involontari in acqua.

Ai fini della predisposizione del testo normativo si è tenuto conto anche degli esiti del gruppo di lavoro interregionale piscine, confluiti in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, PP.AA. e dal coordinamento interregionale prevenzione.

I destinatari della disposizione sono:

- le Regioni e le Province autonome per la regolazione di dettaglio della materia;
- le Aziende sanitarie territorialmente competenti per lo svolgimento dei controlli esterni;
- gli Sportelli unici delle attività produttive dei Comuni (SUAP);
- i gestori delle piscine;
- il responsabile della piscina;
- responsabile della sicurezza dei bagnanti
- l'assistente bagnanti o il soggetto incaricato della sorveglianza dei bagnanti;
- il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione;
- i soggetti che svolgono attività relative alla costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di piscine, che saranno tenuti ad osservare le disposizioni introdotte dalla presente legge per la realizzazione di piscine successivamente all'entrata in vigore della presente legge;
- i produttori e venditori delle dotazioni di sicurezza previsti per le piscine domestiche;

Tra i destinatari beneficiari delle misure di sicurezza introdotte dalla disposizione si annoverano i bagnanti e i frequentatori delle piscine e quindi la collettività intera in quanto potenziale fruitrice delle piscine oggetto della disposizione

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale del presente disegno di legge è quello di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine attraverso la ridefinizione a livello nazionale di un quadro organico, uniforme e aggiornato di norme di principio finalizzato a garantire requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali, controlli e sanzioni applicabili, anche alla luce degli standard tecnici del settore.

Gli obiettivi specifici consistono nell'assicurare la sicurezza delle piscine quale complessi attrezzati nonché il loro corretto e sicuro utilizzo.

Gli obiettivi regolatori specifici perseguiti sono quelli di:

- garantire l'uniformità a livello nazionale dei requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali, nonché dei relativi controlli, al fine di evitare disomogeneità applicative tra le diverse realtà territoriali;
- innalzare gli standard di sicurezza delle piscine, al fine di ridurre i rischi per la salute e l'incolumità dei bagnanti e dei frequentatori;

- migliorare la qualità dell'acqua mediante la corretta disinfezione volta ad eliminare batteri, virus e altri microrganismi nell'acqua delle piscine, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti;
- disincentivare comportamenti scorretti da parte dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, forieri di rischi per la sicurezza e la salute individuale e collettiva.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La sicurezza delle piscine non è un aspetto misurabile solo in termini statistici e di riduzione dei rischi connessi all'utilizzo, atteso che la vita umana deve essere salvaguardata sempre e in ogni circostanza. Ciò premesso, sono stati individuati i seguenti indicatori:

- n. assistenti bagnanti impiegati annualmente presso le piscine di categoria A;
- n. controlli svolti annualmente dalle aziende sanitarie territorialmente competenti, distinti per categoria di piscine (A e B), per Regione e Provincia autonoma;
- n. comunicazioni inviate annualmente allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e all'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione all'apertura di una nuova piscina di categoria A, distinte per Regione e Provincia autonoma.;
- n. comunicazioni inviate annualmente all'azienda sanitaria territorialmente competente relative alla prima apertura di una piscina di categoria B, distinte per Regione e Provincia autonoma;
- n. ispezioni, prelievi e campionamenti dell'acqua delle piscine, con cadenza semestrale e annuale, effettuati dalle aziende sanitarie territorialmente competenti, distinti per categoria di piscine (A e B), per Regione e Provincia autonoma;
- n. sanzioni amministrative irrogate dalle autorità sanitarie territorialmente competenti;
- n. atti normativi adottati dagli enti territoriali, distinti per Regione e Provincia autonoma, in applicazione della normativa statale;
- n. impianti a servizio delle piscine conformi alla normativa, come risultanti dai controlli effettuati periodicamente e distinti per Regione e Provincia autonoma.

Il sistema di monitoraggio comprende inoltre indicatori di esito sanitario, quali la riduzione degli incidenti e degli annegamenti e gli accessi ospedalieri correlati, così da consentire una valutazione più completa dell'efficacia delle misure introdotte, oltre che del loro livello di applicazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile.

La persistenza di incidenti in piscine, alla stregua di quanto emergente dai dati ISTAT sopra richiamati, manifesta, infatti, l'insufficienza dell'attuale assetto normativo, incentrato su una

disciplina differenziata sul territorio nazionale: difatti, da un lato, non tutte le Regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, dall'altro, le disposizioni introdotte si connotano talvolta anche per un differente ambito applicativo.

Occorre, dunque, a tutela di beni primari quali sono la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, intervenire con legge dello Stato, introducendo una disciplina unitaria che permetta di definire uno standard di tutela minimo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Tra gli interventi prospettabili – dati dalla conclusione di un nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni, da una regolazione di dettaglio e una regolazione generale con rinvio alla disciplina regionale per disposizioni tecniche o di dettaglio – si è preferito definire una legge cornice che contiene alcuni rinvii alla legislazione regionale.

Invero, l'opzione basata su un nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, volto a modificare quello originario del 16 gennaio 2003, non è stata valutata idonea, trattandosi di atto avente una valenza politico-istituzionale inidoneo ad introdurre una normativa cogente di rango primario: peraltro, a fronte dell'accordo del 2003, non tutte le Regioni risultano dotate di una disciplina primaria completa sulla sicurezza e sulla salute dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, essendosi gli stessi enti territoriali in alcuni casi limitati a recepire l'accordo originario con delibere di Giunta regionale.

Pertanto, a fronte della necessità di tutelare beni primari, quali la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, è risultata preferibile l'opzione di intervenire con legge dello Stato, mediante l'introduzione di una disciplina unitaria che permetta di assicurare la definizione e l'applicazione di uno standard di tutela minimo uniforme sull'intero territorio nazionale. Trattandosi di legge afferente anche ad ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, quale la tutela della salute, la disciplina introdotta non poteva assumere valenza di dettaglio, dovendosi limitare a definire i principi fondamentali della materia.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, afferendo a obblighi di garanzia (a tutela della salute e della sicurezza di bagnanti e frequentatori) già discendenti dai principii generali di prevenzione e di precauzione, che impongono di osservare regole di cautela per evitare la concretizzazione (rispettivamente) di rischi certi o incerti (circa le cause e gli effetti) di eventi dannosi a carico di beni primari, quali sono la vita e la salute delle persone in contatto con gli impianti natatori.

La legge opera pro-futuro, in relazione ai nuovi impianti, con la conseguenza che dall'attuazione della legge, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 34, non discendono specifici oneri economici di adeguamento degli impianti esistenti.

La disciplina distingue il regime applicabile in ragione dell'uso cui la piscina è tipicamente destinata, non potendosi assoggettare al medesimo trattamento giuridico fattispecie differenti, quali quelle delle piscine destinate ad un'utenza pubblica e delle piscine domestiche.

Parimenti, la scelta di prevedere per le piscine esistenti l'applicazione del regime vigente integrato da alcune prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine (relative alle dotazioni di sicurezza per le piscine domestiche e al sistema di salvamento e di sorveglianza bagnanti per le piscine destinate ad un uso pubblico) risponde all'esigenza di applicare da subito alcune specifiche misure di sicurezza anche per le piscine esistenti, in deroga al principio generale per cui le disposizioni incidenti su opere esistenti si applicano *pro futuro*, (cfr. articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni che, per le opere private le cui opere strutturali risultavano in corso di esecuzione o per le quali era già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni, prevedeva la possibilità di continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, con conseguente inapplicabilità delle nuove norme tecniche per le costruzioni alle opere già realizzate). Il principio di irretroattività viene confermato per le ulteriori disposizioni recate nel disegno di legge. La previsione di un periodo di adeguamento riferito alle disposizioni sugli obblighi di acquisto di uno dei dispositivi di protezione previsti - a scelta tra barriera o copertura di protezione invalicabile e copertura di sicurezza portante - per le piscine domestiche esistenti, risponde, inoltre, al principio di proporzionalità, occorrendo assicurare anche la sostenibilità per il destinatario delle misure così introdotte.

Con riferimento agli obblighi di adeguamento, essi sono sanciti:

- per gli impianti di categoria A, in relazione al sistema di assistenza ai bagnanti. Si tratta, tuttavia, di oneri correlati alla gestione di una piscina che rientrano nelle spese di parte corrente che ciascun titolare sostiene annualmente, in relazione ad attività (di tutela della vita e della salute dei bagnanti e dei frequentatori) già imposte dai principi di prevenzione e di precauzione;
- per gli impianti domestici, in relazione all'obbligo di un salvagente anulare ogni 100 m² di piscina o di sua frazione e di una cassetta di primo soccorso e, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, di una dotazione di sicurezza a scelta tra barriere o copertura di protezione invalicabile e copertura di sicurezza portante. Le dotazioni di immediato acquisto riguardano attrezzature di uso ricorrente e di contenuto valore economico; le ulteriori dotazioni possono invece essere acquistate in un congruo lasso temporale (tre anni dall'entrata in vigore della legge) e comunque sono caratterizzate da un valore economico proporzionato a quello della piscina cui afferiscono.

La scelta di prevedere un apposito sistema di assistenza e di sorveglianza bagnanti per le piscine di categoria A è dettata dalla necessità di assicurare un maggiore controllo su quelle piscine che sono aperte al pubblico e, in generale, sono più esposte a rischi per la salute e la sicurezza rispetto a quelle domestiche, sia per l'afflusso di utenza, sia per le dimensioni degli impianti. Per le piscine domestiche resta, comunque, l'obbligo di adottare un piano di autocontrollo, da esibire, su richiesta, alle aziende sanitarie competenti, nel quale sono contenute le misure necessarie per prevenire le situazioni di pericolo e garantire l'attuazione di interventi correttivi tempestivi, in base alle esigenze che si verificano nel caso concreto.

Inoltre, l'affidamento della vigilanza e del controllo alle aziende sanitarie locali è giustificato dalla competenza istituzionale di cui le stesse sono già titolari in materia di tutela della salute, per come riconosciuto anche dall'accordo Stato – Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003: si tratta, infatti, di attribuzioni correlate alla verifica della qualità dell'acqua e del corretto funzionamento degli impianti, in cui emerge l'esigenza di garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei bagnanti, ambiti di competenza delle aziende sanitarie locali.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione scelta prevede il ricorso all'intervento normativo ed è stata considerata efficace in quanto rispondente alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine.

Tra le opzioni prospettabili, si è preferito evitare una normativa di dettaglio - tale da impedire interventi normativi regionali -, optandosi, piuttosto, per la definizione a livello nazionale di un quadro organico, uniforme e aggiornato di norme di principio quale cornice di riferimento per le successive ulteriori norme di dettaglio da introdurre a livello regionale; ciò, anche tenuto conto dell'afferenza del provvedimento pure alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost.

Per quanto concerne gli impatti attesi, si rilevano quelli riferiti:

- alle Regioni e Province autonome, competenti a regolare, con proprie leggi e regolamenti, gli ambiti individuati dal disegno di legge;
- ai gestori delle piscine di categoria A, chiamati, tra l'altro, a:
 - predisporre il piano di autocontrollo di cui all'articolo 19;
 - assicurare l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, sostenendo i relativi oneri;

- trasmettere allo sportello unico delle attività produttive del Comune (SUAP) e all'azienda sanitaria territorialmente competente apposita comunicazione all'atto della prima apertura della piscina, il cui contenuto è definito dall'articolo 18;
- ai gestori delle piscine domestiche di categoria B, chiamati, tra l'altro:
 - predisporre il piano di autocontrollo di cui all'articolo 24;
 - a dotarsi della cassetta di primo soccorso e di almeno un salvagente anulare ogni 100 mq di superficie occupata o sua frazione, nonché di almeno uno dei seguenti dispositivi: a) barriera o copertura di protezione invalicabile; b) copertura di sicurezza portante;
 - di inviare all'azienda sanitaria locale una comunicazione propedeutica alla prima apertura della piscina;
- alle Aziende sanitarie locali, competenti:
 - allo svolgimento dei controlli esterni per la verifica della conformità dell'acqua e degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine di categoria A (articolo 20);
 - allo svolgimento dei controlli esterni per la verifica della conformità dell'acqua delle piscine di categoria B (articolo 25);
 - all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni per violazioni alle disposizioni previste dal disegno di legge (articolo 27);
- ai soggetti che svolgono attività relative alla costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di piscine, tenuti ad osservare le disposizioni introdotte dalla presente legge, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali;
- ai soggetti che producono e vendono le dotazioni di sicurezza prescritte dalla presente legge.

I beneficiari principali delle misure di sicurezza previste dalla legge sono i bagnanti e i frequentatori delle piscine e quindi la collettività intera in quanto potenziale fruitrice delle piscine oggetto di regolazione.

Il disegno di legge mira a conseguire un beneficio complessivo in termini di aumento delle condizioni di sicurezza dei bagnanti, al fine di mitigare i rischi di incidenti e di annegamenti.

A seguito dell'applicazione delle disposizioni uniformi e vincolanti che prevedono requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e gestionali, nonché dall'introduzione di apposita regolamentazione delle piscine domestiche con la prescrizione dell'utilizzo di specifici dispositivi di sicurezza, si attendono impatti positivi anche in termini di riduzione di cadute accidentali in acqua, soprattutto da parte dei bambini fino a 12 anni di età, in funzione pure della promozione di una cultura della sicurezza a tutela del benessere collettivo.

Mentre lo scenario attuale è caratterizzato da una frammentazione normativa regionale e da livelli di controllo non uniformi, con conseguente maggiore esposizione al rischio per bambini e adolescenti,

lo scenario post attuazione della legge quadro risulterebbe caratterizzato da uniformazione dei requisiti tecnici e gestionali e da un rafforzamento della sorveglianza sanitaria e maggiore efficacia dei controlli di sicurezza.

In tale secondo scenario, gli effetti attesi possono essere descritti, in termini qualitativi, come una riduzione prevedibile del rischio di annegamento, in particolare nella fascia pediatrica che rappresenta la quota più elevata di decessi, e un miglioramento della capacità di risposta del sistema di vigilanza sanitaria.

La legge quadro si configura, pertanto, come uno strumento strutturale di prevenzione, in grado di incidere sui principali determinanti di rischio — carenze strutturali, sorveglianza inadeguata e gestione non uniforme — e di promuovere un approccio integrato alla sicurezza acquatica, fondato su evidenze scientifiche e su una governance sanitaria coordinata tra Stato, Regioni e Aziende sanitarie locali.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano specifici effetti sulle piccole e medie imprese, fermo rimanendo l'adeguamento alla normativa posta dal disegno di legge nelle attività di costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di piscine.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

La disposizione prevede che la prima apertura della piscina è subordinata all'invio all'azienda sanitaria territorialmente competente e, per le piscine di categoria A, anche allo sportello unico delle attività produttive del Comune (SUAP), di una comunicazione dal contenuto definito dagli articoli 18 e 26.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La natura del provvedimento non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione posti dalla disciplina europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta, alla luce delle esigenze emerse e delle valutazioni svolte, è stata quella di ricorrere all'intervento normativo considerato efficace in quanto, come osservato, rispondente alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine attraverso la ridefinizione a livello nazionale di un quadro organico, uniforme e aggiornato di norme di principio quale cornice di riferimento per le successive ulteriori norme di dettaglio da introdurre a livello

regionale, nel rispetto del riparto di competenze legislative vigente nella materia della tutela della salute.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La norma prevede disposizioni concernenti i requisiti tecnici, di sicurezza, impiantistici, igienico ambientali e gestionali a cui devono attenersi i gestori delle piscine oggetto dell'intervento normativo, riordinando ed integrando le disposizioni in materia e rinviando alla legislazione regionale e provinciale per la definizione di talune regole di dettaglio.

Ne deriva che le Regioni e le Province autonome sono titolari di poteri attuativi di alcune delle disposizioni che compongono il disegno di legge.

Inoltre, le aziende sanitarie locali nel cui territorio è ubicata la piscina sono competenti a svolgere l'attività di vigilanza e controllo sulle piscine regolate dalla presente legge, nonché ad accertare le violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste.

I gestori delle piscine, i responsabili delle piscine, i responsabili della sicurezza dei bagnanti, gli assenti bagnanti, i sorveglianti bagnanti, i responsabili e i conduttori degli impianti tecnologici sono chiamati a garantire la sicurezza e la salute nelle piscine, adempiendo agli obblighi di ciascuno imposti dal disegno di legge.

5.2 Monitoraggio

Fermi rimando i sistemi di monitoraggio delle funzioni pubbliche regolati dagli enti titolari di attribuzioni conferite dal disegno di legge – con particolare riguardo alle funzioni ispettive, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni in capo alle aziende sanitarie locali – si osserva che l'Istituto superiore di sanità si è già occupato della materia, mediante l'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, responsabile anche della pubblicazioni di appositi rapporti.

Tale Istituto riveste un ruolo importante in materia di controllo e trattamento delle acque delle piscine. In particolare, le analisi per i controlli interni ed esterni delle acque/bacino sono effettuate secondo i metodi ufficiali specifici, redatti dall'Istituto superiore di sanità, utilizzando metodi analitici pubblicati nei rapporti ISTISAN 13/46 e ISTISAN 19/7 (o in mancanza di un metodo di analisi che rispetti i criteri minimi di efficienza di quest'ultimi rapporti, le misurazioni sono svolte applicando le migliori tecniche disponibili), ovvero altri metodi di analisi equivalenti internazionalmente accettati. In continuità con tali attività, l'Osservatorio assumerà un ruolo centrale nello sviluppo di un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica sugli incidenti in piscina, realizzato in collaborazione con

Regioni, Aziende sanitarie locali e altri enti competenti. Tale sistema, basato su un flusso informativo centralizzato e standardizzato, consentirà la raccolta e l'analisi periodica di dati provenienti da fonti sanitarie (ricoveri ospedalieri, accessi in pronto soccorso, mortalità), dai controlli ufficiali delle ASL e dalle comunicazioni obbligatorie dei gestori.

Agli attuali indicatori di processo già previsti si affiancheranno indicatori di *outcome* sanitario, quali la riduzione degli incidenti e degli annegamenti, la diminuzione dei ricoveri e degli accessi ospedalieri e la qualità delle acque delle piscine, con possibilità di analisi disaggregate per tipologia di impianto e per area geografica.

La sorveglianza sarà resa operativa mediante la predisposizione di un rapporto nazionale annuale, elaborato congiuntamente da ISS, Regioni e ASL, contenente la valutazione periodica degli esiti e l'analisi dell'efficacia delle misure introdotte.

Elemento essenziale del sistema sarà un coordinamento interistituzionale stabile, che vedrà coinvolti Ministero della Salute, Uffici del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Regioni, Aziende sanitarie locali e ISS, al fine di garantire uniformità nella raccolta dei dati, confrontabilità delle informazioni e continuità nel monitoraggio nel tempo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai fini dell'approfondimento della materia e delle connesse problematiche e per arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione si sono tenuti incontri con le Amministrazioni competenti e organismi di settore, tra cui tra l'Associazione Acquanet, l'Associazione Conflavoro Pmi, Federazione Italiana Nuoto, Associazione Assopiscine, Associazione Turismo Confcommercio, Associazione Assoturismo Confesercenti,, Associazione Federterme, Associazione Faita, Associazione Federalberghi, Associazione Federturismo, Associazione Alberghi Confindustria e Associazione Parchi permanenti.

Si è inteso adottare la modalità di consultazione ristretta, tenuto conto della natura dell'intervento e del suo carattere specialistico, che ha visto il coinvolgimento di soggetti con specifico *know-how* nella materia, come sopra indicato. In alcuni casi i contributi sono pervenuti anche via mail attraverso commenti e osservazioni sulle tematiche oggetto di regolazione.

Tra i principali temi oggetto di attenzione da parte dei soggetti consultati sono emersi:

- l'adeguamento impiantistico;
- l'ambito di applicazione della disciplina;
- il potenziamento degli strumenti di valutazione dei rischi in ottica preventiva;
- l'aggiornamento attraverso incentivi e/o la nuova dotazione di dispositivi di sorveglianza e sicurezza per impedire cadute accidentali in acqua;

- il potenziamento e il coordinamento delle attività di controllo;
- la classificazione e tipologia delle piscine;
- l'assistenza bagnanti.

Le risultanze delle consultazioni sono state esaminate progressivamente, all'esito dei contributi e degli elementi informativi via via pervenuti, e, in taluni casi, hanno consentito un aggiornamento dello schema normativo in via di formazione, anche attraverso il confronto con le Amministrazioni competenti.

In particolare, sono state accolte le osservazioni concernenti:

- l'adeguamento impiantistico, occorrendo, alla stregua di quanto rilevato in relazione alle opzioni di intervento, garantire tendenzialmente l'applicazione della nuova disciplina alle opere da realizzare con conferma della disciplina vigente per le piscine esistenti, salvi i requisiti di dotazione e gestionali di cui all'articolo 34; ciò, pure in coerenza con quanto avvenuto in materia edilizia (cfr. articolo 2, comma 2, D.M. 17.1.2018 cit.);
- l'assistenza bagnanti, con la previsione di una disciplina apposita anche per la sorveglianza dei bagnanti, reputata tecnicamente idonea a consentire gli obiettivi di tutela perseguiti, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, del disegno di legge (trattasi di modalità di sorveglianza che ricalca quanto già previsto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, PP.AA e dal Coordinamento interregionale prevenzione redatto dal Gruppo Interregionale, PP.AA., Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità).

Non è stata accolta la proposta di includere nell'ambito di applicazione le piscine ad uso sportivo, trattandosi di impianti già disciplinate dalle apposite disposizioni di settore. Essendosi in presenza di un disegno di legge quadro avente natura ordinamentale, non potevano trovare ingresso neppure misure onerose. Rimane ferma la valutazione in sede parlamentare di ulteriori esigenze.

Alla luce di quanto emerso dalle consultazioni svolte, si è confermata l'importanza di una legge quadro nazionale recante disposizioni sui requisiti, sui profili professionali e sui controlli in relazione alle piscine ad uso natatorio.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di disegno di legge è proposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e dal Ministro della salute ed è il frutto di un articolato lavoro istruttorio con il coinvolgimento di plurime Amministrazioni statali.

In particolare, nell'ambito degli approfondimenti sulla materia, il Ministero della Salute ha condiviso gli esiti del lavoro del gruppo interregionale piscine, svolto su incarico del coordinamento

interregionale prevenzione, confluiti in apposito documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, PP.AA. e dal coordinamento interregionale prevenzione.

Tale documento, elaborato d'intesa con lo stesso Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di sanità, coerentemente con le competenze regionali in materia, ha tenuto conto di quanto convenuto in sede di Accordo Stato Regione e PP.AA del 2003 e di Accordo interregionale del 2004 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Il medesimo documento ha rappresentato una sostanziale base di lavoro per il confronto finalizzato alla predisposizione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca le definizioni e la classificazione concernenti le varie tipologie di piscine, individua i requisiti concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti e la gestione e stabilisce i controlli e le sanzioni applicabili per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori. È in ogni caso fatta salva la normativa di settore in materia di controlli, requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali, ove assicurati un livello di protezione maggiore rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

2. La presente legge persegue la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottano gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità della presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. La presente legge non si applica alle piscine termali o alimentate con acque termali nonché alle piscine la cui titolarità o

gestione siano esercitate da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ovvero direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « piscina »: il complesso attrezzato coperto, scoperto o misto, costituito da una o più vasche artificiali riempite d'acqua, attrezzate per la balneazione, utilizzato per attività ricreative, formative, sportive e riabilitative, dotato di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari;

b) « piscina naturale »: il bacino artificiale di acqua superficiale situato all'aperto, di dimensioni inferiori a 1,5 ettari, avente le caratteristiche definite dall'articolo 2 dell'allegato 1 annesso alla presente legge, destinato ad attività ricreative di balneazione, ove la qualità dell'acqua è costantemente garantita attraverso sistemi naturali biologici o meccanici;

c) « piscina temporanea »: la vasca ad uso temporaneo o stagionale, di regola installata fuori terra con strutture autoportanti in ambienti non normalmente strutturati per l'attività di piscina, ivi comprese quelle usate in campi estivi, fiere, mostre e manifestazioni a scopo promozionale, dimostrativo o formativo;

d) « piscina ad usi speciali collocata all'interno di strutture di cura o di riabi-

litazione»: la vasca, eventualmente dotata di attrezzature specifiche, collocata all'interno di una struttura di cura o di riabilitazione e provvista di specifici requisiti morfologici e funzionali per l'esercizio di attività riabilitative, rieducative e curative sotto controllo sanitario specialistico;

e) « piscina domestica»: la vasca che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, di pertinenza di abitazioni private, non facente parte di condomini secondo quanto previsto dal codice civile, destinata ad uso personale;

f) « idromassaggio»: il sistema idraulico che, tramite getti di aria e acqua a pressione, produce una forma di massaggio su chi è immerso nella vasca;

g) « acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo»: l'acqua di origine sotterranea la cui qualità è tale da non compromettere la salute dei bagnanti;

h) « area per i frequentatori»: lo spazio accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

i) « area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari»: lo spazio percorribile solo a piedi nudi, delimitato da barriere di protezione e accessibile attraverso un passaggio obbligato dopo la bonifica igienico-sanitaria, la cui pavimentazione possiede caratteristiche antiscivolo e rispondenti alle esigenze di facile pulizia, sanificazione e disinfezione. Nell'area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari sono comprese le vasche e le aree perimetrali ad esse collegate aventi caratteristiche analoghe;

l) « bagnanti»: i fruitori della vasca e delle aree immediatamente perimetrali;

m) « frequentatori»: gli utenti presenti nel complesso attrezzato con piscina, che fruiscono dei soli servizi del complesso senza accedere alla vasca e alle aree immediatamente perimetrali;

n) « gestore della piscina»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri de-

cisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata;

o) « controlli »: le attività tese a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori;

p) « controlli interni »: le attività svolte, ai sensi dell'articolo 19, dal gestore della piscina, a cui spetta la responsabilità della tutela della salute dei bagnanti e dei frequentatori;

q) « controlli esterni »: le attività svolte, ai sensi dell'articolo 20, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE E TIPOLOGIE DI ACQUE

Art. 3.

(Classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso)

1. Le piscine si distinguono, in base alla destinazione d'uso, nelle seguenti categorie:

a) A – piscine destinate a un'utenza pubblica;

b) B – piscine domestiche.

2. Le piscine della categoria A di cui alla lettera a) del comma 1 si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) A1 – piscine pubbliche e ricreative;

b) A2 – piscine ad uso collettivo, inserite in strutture pubbliche o private, diverse da quelle della tipologia A1, adibite ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, a pagamento o gratuitamente;

c) A3 – piscine destinate a utilizzazioni speciali.

3. Rientrano nella tipologia A1 le seguenti piscine:

a) A1.1 – piscine pubbliche, di proprietà pubblica;

b) A1.2 – parchi acquatici;

c) A1.3 – piscine destinate al gioco acquatico diverse da quelle della tipologia A1.2, quali parchi tematici attrezzati con vasche ludiche per giochi acquatici.

4. Rientrano nella tipologia A2 le piscine facenti parte di:

a) A2.1 – strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, campeggi, villaggi turistici dotati di alloggio, agriturismi, *bed and breakfast* e case per vacanze;

b) A2.2 – strutture che non offrono il servizio di alloggio, quali locali di ricevimento o ristorazione, stabilimenti balneari;

c) A2.3 – strutture ad uso collettivo, quali collegi, convitti, scuole, caserme, comunità e case di riposo;

d) A2.4 – strutture ad uso associativo, quali centri sportivi, palestre, circoli, centri olistici, associazioni e simili;

e) A2.5 – strutture ad uso di più unità abitative, quali condomini, supercondomini e consorzi edilizi;

f) A2.6 – pubblici esercizi, strutture ad uso collettivo non comprese nelle definizioni di cui al presente comma, quali le piscine temporanee se destinate ad uso associativo;

g) A2.7 – piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura o di riabilitazione le cui attività terapeutiche si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e sono soggette a regime speciale.

5. Rientrano nella tipologia A3 le piscine destinate esclusivamente a una delle seguenti utilizzazioni:

a) A3.1 – piscine per tuffi;

b) A3.2 – piscine per addestramento militare;

c) A3.3 – piscine per addestramento al salvataggio;

d) A3.4 – piscine per subacquei.

6. Le piscine domestiche della categoria B di cui alla lettera b) del comma 1 si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) B1 – piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, destinate all'uso esclusivo e personale dei proprietari e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali non concessi in locazione o comodato;

b) B2 – piscine private, non rientranti in alcuna delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, destinate all'uso esclusivo e personale dei detentori e dei loro ospiti, di pertinenza di immobili residenziali concessi in locazione o in comodato.

Art. 4.

(Tipologie di acque e di vasche)

1. Le piscine possono essere approvvigionate con le seguenti tipologie di acque:

- a) acqua destinata al consumo umano;
- b) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo;
- c) acqua di mare;
- d) acqua superficiale, limitatamente alle piscine naturali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa vigente e delle guide e delle norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o dagli Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

CAPO III

PISCINE DESTINATE A UN'UTENZA
PUBBLICA

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle piscine della categoria A, tipologie A1 e A2, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Alle piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura e di riabilitazione della tipologia A2.7 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), nonché alle piscine della tipologia A3, di cui all'articolo 3, comma 5, si applicano le sole disposizioni del presente capo relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento della vasca e alla presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca è ludico-ricreativo.

SEZIONE II

REQUISITI

Art. 6.

(Requisiti dell'acqua di approvvigionamento)

1. L'approvvigionamento dell'acqua delle piscine prevede l'utilizzazione di:

a) acqua destinata al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

b) acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo;

c) acqua di mare, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare;

d) acqua superficiale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, limitatamente alle piscine naturali.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, ulteriori requisiti sulla base di quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. Le docce e i lavandini dei servizi igienici sono alimentati con acqua idonea al consumo umano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

4. Il mantenimento delle caratteristiche di idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo è garantito attraverso l'effettuazione di analisi in autocontrollo dell'acqua di approvvigionamento, da svolgere con la frequenza determinata in base alla normativa regionale, in ogni caso almeno ogni sei mesi. L'approvvigionamento con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo è consentito previa autorizzazione degli organi territoriali competenti per la derivazione e l'utilizzazione.

5. L'acqua contenuta nella vasca o nel bacino deve essere conforme ai requisiti determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalle tabelle 1, 2, e 3 dell'allegato 2 annesso alla presente legge, nei punti di rispetto della conformità, identificabili in qualsiasi punto rappresentativo della vasca o del bacino. Le procedure di autocontrollo dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino comprendono le attività di monitoraggio, le modalità di campionamento e analisi, le registrazioni dei controlli, le azioni correttive e la gestione delle situazioni di non conformità.

Art. 7.

(Requisiti di sicurezza)

1. Fermi restando i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordina-

rio n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, fatta salva la normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi, le piscine sono realizzate in maniera da garantire che la fruizione da parte dei bagnanti e dei frequentatori nonché la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestiti con materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

3. I requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle norme UNI EN 15288 e UNI EN 1069-1 e, in ogni caso, delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea, ferma restando la necessità che:

a) l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e tipologie di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti, anche in relazione agli accessi incontrollati alla vasca con rischi di annegamento;

b) la sezione servizi, comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, sia ad uso esclusivo dei bagnanti. Per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, in caso di svolgimento di altre attività, i servizi sono ad uso esclusivo della piscina, salvo che, in base ai tipi di attività accessorie svolti nell'impianto, i frequentatori siano sottoposti alle stesse operazioni di pulizia personale preventiva e alle stesse regole comportamentali dei bagnanti; in tale caso, i frequentatori possono usufruire della stessa sezione servizi;

c) le destinazioni d'uso dei locali siano conformi a quanto dichiarato nella comunicazione di cui all'articolo 18;

d) le eventuali variazioni di destinazione d'uso siano soggette a nuova comunicazione.

4. Quando, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono richiesti i titoli abilitativi previsti dal capo I del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'elaborato progettuale a tali fini richiesto deve soddisfare altresì i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo.

Art. 8.

(Locale di primo soccorso)

1. Le piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, sono dotate di un locale di primo soccorso con presidi di primo impiego e attrezzature di primo intervento, ivi compreso il defibrillatore automatico esterno (DAE), costantemente mantenuti in efficienza, completamente disponibili e immediatamente utilizzabili. Nel locale è esposto un avviso indicante tutti i recapiti per le fasi successive di pronto soccorso. Il locale è realizzato in maniera da assicurare facile e rapida accessibilità all'interno dell'impianto e verso i mezzi di soccorso provenienti dall'esterno.

2. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, sono garantiti un sistema rapido di primo soccorso, da integrare con quello eventualmente già presente nel resto della struttura, e la dotazione del DAE.

Art. 9.

(Requisiti impiantistici e tecnologici)

1. Le piscine sono dotate di impianti tecnologici automatici per il trattamento

dell'aria e dell'acqua sufficienti a mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo, secondo quanto previsto dalle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il gestore della piscina, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, di cui all'articolo 16 della presente legge, effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e redige il documento di valutazione dei rischi, in cui sono analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, con proprie leggi e regolamenti, il contenuto del documento di valutazione dei rischi di cui al comma 2, con riferimento:

a) alla descrizione e alle caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'aerazione dei locali;

b) alle principali tipologie degli impianti di trattamento;

c) all'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;

d) alle caratteristiche delle differenti tipologie di impianti, con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. Il responsabile della piscina, di cui all'articolo 13, garantisce il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina ed effettua la valutazione del rischio ogniqualvolta gli impianti vengano modificati.

5. Gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, compresi gli impianti di trattamento e ricircolo dell'acqua, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. All'atto dell'installazione degli impianti è rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del medesimo regolamento.

6. La potenza degli impianti di trattamento dell'acqua è proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano la localizzazione, l'installazione e la gestione degli impianti di trattamento dell'acqua, in maniera che siano garantite condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

Art. 10.

(Requisiti igienici e ambientali)

1. I requisiti igienici e ambientali delle piscine sono definiti dall'allegato 1 annesso alla presente legge. Essi, oltre che alle caratteristiche delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino, di cui all'articolo 6, si riferiscono alle condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche.

Art. 11.

(Numero massimo di bagnanti e di frequentatori)

1. Il numero massimo di bagnanti è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, in relazione alle diverse tipologie di vasche, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di:

a) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenza degli impianti di trattamento;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie di piscine e tipologie di vasche,

possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) prevedere il calcolo dell'affluenza massima di bagnanti in rapporto all'estensione dello specchio d'acqua.

2. Il numero massimo di frequentatori è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, in relazione alle diverse categorie di piscine, sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei *solarium*, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa svolgersi in modo regolare e agevole.

3. Le piscine sono dotate di sistemi o procedure atti a rilevare il numero dei frequentatori presenti nelle aree di riferimento nonché a interdire l'accesso di ulteriori utenti quando sia raggiunto il numero massimo consentito.

4. Nei casi in cui la licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilisca un numero massimo ammissibile di bagnanti o di frequentatori diverso da quello definito dalla disciplina regionale o provinciale di cui ai commi 1 e 2 della presente legge, la capienza massima ammissibile è determinata applicando il valore inferiore.

SEZIONE III

SOGGETTI

Art. 12.

(Tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine)

1. Ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine sono individuati i seguenti soggetti:

- a) il responsabile della piscina;
- b) il responsabile della sicurezza dei bagnanti;
- c) l'assistente ai bagnanti;

d) il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione.

2. Nelle piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente ai bagnanti sono distinti in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impianto e del numero massimo dei bagnanti stessi. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, ove non diversamente previsto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, gli incarichi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere assunti dal responsabile della piscina purché in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente ai bagnanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, le specifiche competenze dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti.

Art. 13.

(Responsabile della piscina)

1. Il gestore della piscina, al fine di tutelare l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina, nomina con atto scritto il responsabile della piscina. In caso di mancata nomina, le funzioni di responsabile della piscina sono svolte dal gestore della piscina.

2. Il responsabile della piscina assicura l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto e, in particolare:

a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto l'aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) assicura il rispetto dei requisiti di cui alla sezione II del presente capo;

c) predispone i controlli interni, cura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo ai sensi all'articolo 19, dispo-

nendo l'eventuale chiusura della vasca o dell'impianto in presenza di rischi per la salute, e determina il numero massimo ammissibile di bagnanti e di frequentatori nonché il numero degli assistenti ai bagnanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, sulla base della valutazione del rischio;

d) definisce, nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19, la periodicità delle analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio dell'acqua della vasca e, se necessario, dell'acqua di approvvigionamento, delle analisi *in situ* e delle analisi per la ricerca della presenza di legionella nell'acqua sanitaria, nel rispetto delle linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi, adottate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

3. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2.7, il responsabile della piscina è il direttore sanitario della struttura. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2.5, il responsabile della piscina è l'amministratore del condominio. Nelle restanti piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina è il titolare dell'esercizio o chi ne ha la responsabilità.

Art. 14.

(Responsabile della sicurezza dei bagnanti)

1. Il responsabile della sicurezza dei bagnanti organizza il sistema di salvamento, coordina le attività degli assistenti ai bagnanti, verifica l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.

Art. 15.

(Assistenza ai bagnanti e sistemi di sorveglianza)

1. La sicurezza dei bagnanti è garantita dalla presenza degli assistenti ai bagnanti

al bordo della vasca ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6.

2. L'assistente ai bagnanti deve essere abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. Egli vigila, ai fini della sicurezza e dell'incolumità dei frequentatori, sulle attività che si svolgono nella vasca e negli spazi perimetrali intorno alla stessa.

3. La presenza degli assistenti ai bagnanti al bordo della vasca è assicurata in modo continuativo durante l'intero orario di funzionamento della piscina. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, il numero degli assistenti ai bagnanti è definito dal responsabile della piscina nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 della presente legge ed è calcolato sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto delle caratteristiche e dell'utilizzo delle vasche nonché del numero dei bagnanti. In ogni caso, il numero degli assistenti ai bagnanti non può essere inferiore rispetto a quello determinabile sulla base del citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.

4. Nelle piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, è obbligatoria la presenza continuativa dell'assistente ai bagnanti al bordo della vasca. Nelle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, la presenza dell'assistente ai bagnanti è obbligatoria limitatamente agli orari di apertura della piscina per lo svolgimento delle attività natatorie, sportive e ludico-ricreative.

5. L'assistenza ai bagnanti è effettuata secondo le modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19.

6. Quando la valutazione del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19. A tali fini, può essere prevista la presenza, al bordo della vasca, di un addetto adeguatamente formato per

effettuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire in caso di emergenza, ovvero, quando siano installati dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati, la presenza, all'interno della struttura, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire prontamente.

7. I bagnanti sono adeguatamente informati sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca.

Art. 16.

(Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione)

1. Il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione deve possedere la specifica competenza tecnica necessaria per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Egli vigila sul rispetto dei requisiti tecnologici e di sicurezza previsti dall'articolo 9, coordina l'attività dei diversi manutentori degli impianti tecnologici e intrattiene i rapporti con le imprese esterne eventualmente incaricate delle attività di manutenzione. Qualora sia privo del potere di spesa, il responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione conduce gli impianti e segnala tempestivamente eventuali guasti e anomalie al responsabile della piscina, il quale provvede alle occorrenti riparazioni.

2. La conduzione degli impianti è esercitata da un dipendente, che assicura la propria presenza nella piscina, coordinato dal responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione. Nelle piscine della categoria A, tipologia A1, di cui all'articolo 3, comma 3, la presenza del dipendente di cui al primo periodo è assicurata in via continuativa.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 e, limitatamente alle piscine della categoria A, tipologia A2, gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti con atto scritto anche a un professionista esterno in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi, che

possono essere effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero in possesso di titoli equivalenti conseguiti in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

SEZIONE IV

REGOLAMENTO INTERNO E COMUNICAZIONI

Art. 17.

(Regolamento interno)

1. Le piscine sono dotate di un regolamento interno il quale disciplina i rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto e le modalità di pubblicazione del regolamento interno di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità in materia di sistema di autocontrollo nelle piscine. In ogni caso, il regolamento interno deve contenere le informazioni concernenti l'educazione sanitaria nonché le regole comportamentali e di igiene personale che contribuiscono al mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie nella piscina.

Art. 18.

(Comunicazioni)

1. Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla sua realizzazione e alla sua utilizzazione, la prima apertura di una piscina è comunicata dal gestore della piscina allo sportello unico per le attività produttive del comune e all'azienda sanitaria locale territorial-

mente competenti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano il contenuto della comunicazione di cui al primo periodo, che in ogni caso contiene le seguenti informazioni:

a) la localizzazione della piscina e l'inquadramento urbanistico dell'area territoriale in cui la stessa è ubicata;

b) la classificazione della piscina, con l'indicazione della categoria e della tipologia determinata ai sensi dell'articolo 3;

c) il numero e la tipologia delle vasche con la relativa classificazione;

d) il numero massimo di bagnanti per le singole vasche e di frequentatori che possono essere ammessi nella struttura e nelle sue pertinenze, ivi compresi il *solarium* e le gradinate per gli spettatori;

e) i dati identificativi del gestore della piscina, del responsabile della piscina, del responsabile della sicurezza dei bagnanti e del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione;

f) la documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua.

2. La variazione degli elementi di cui al comma 1 comporta l'obbligo di trasmissione di una nuova comunicazione.

3. Il gestore della piscina comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente anche i giorni delle chiusure di carattere stagionale o per motivi tecnici.

4. La piscina può essere utilizzata a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle comunicazioni prescritte dal comma 1.

SEZIONE V

CONTROLLI

Art. 19.

(Controlli interni)

1. I controlli interni hanno ad oggetto la conformità dell'acqua di approvvigiona-

mento e di quella contenuta nella vasca o nel bacino ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6 nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei bagnanti e delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e delle attrezzature della struttura, di cui alla sezione II del presente capo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il gestore della piscina adotta un piano di autocontrollo ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge, affinché, mediante l'analisi e il monitoraggio dei processi e dei punti critici, sia assicurato il costante rispetto delle condizioni richieste, siano prevenute le situazioni di pericolo e siano attuati gli interventi correttivi in modo rapido ed efficace.

3. Il gestore della piscina conserva la documentazione relativa al piano di autocontrollo di cui al comma 2 per il periodo definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti, e la esibisce, su richiesta, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Per i controlli analitici chimici e microbiologici di cui al presente articolo, il gestore della piscina applica le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge e si avvale di laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

5. Qualora gli esiti dei controlli interni rilevino situazioni di non conformità, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, il gestore della piscina applica le misure correttive necessarie all'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza per i bagnanti e di quelle igienico-sanitarie e ambientali.

6. Qualora la situazione di non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute degli utenti, il gestore provvede alla chiusura della piscina, dandone tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

7. Rimangono ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Art. 20.

(Controlli esterni)

1. I controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino ai requisiti definiti ai sensi dell'allegato 2 annesso alla presente legge. I controlli sono svolti mediante misurazioni strumentali e prelievi di campioni dell'acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca o nel bacino per l'effettuazione delle relative analisi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge e nel rispetto della programmazione definita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla valutazione del rischio e alle situazioni locali. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede altresì alla verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine, anche mediante ispezioni e verifiche documentali relative al piano di autocontrollo di cui all'articolo 19.

2. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede ai controlli di cui al comma 1 e può avvalersi, ove necessario, mediante stipulazione di convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, ferma restando la competenza dell'azienda sanitaria locale medesima per la gestione dei relativi risultati e per gli eventuali provvedimenti da adottare a tutela della salute umana.

CAPO IV

PISCINE DOMESTICHE

Art. 21.

(Ambito di applicazione e rinvio interno)

1. Il presente capo si applica alle piscine della categoria B, tipologie B1 e B2, di cui all'articolo 3, comma 6, e stabilisce i requisiti di sicurezza, di soccorso e impiantistici necessari per assicurare la tutela

della salute dei frequentatori ed evitare rischi di infortunio.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, alle piscine domestiche si applicano anche le disposizioni dell'articolo 6 relative ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento.

Art. 22.

(Dotazioni di primo soccorso)

1. Le piscine di cui al presente capo sono dotate di una cassetta di primo soccorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388.

Art. 23.

(Requisiti di sicurezza, impiantistici, tecnologici e dotazioni di protezione)

1. I progetti delle piscine di cui al presente capo sono elaborati nel rispetto della vigente normativa e comunque secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o dagli Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. In ogni caso, nella progettazione delle piscine domestiche di cui al presente capo si tiene conto dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713. Quando, ai fini della conformità alla disciplina urbanistica e edilizia, sono richiesti i titoli abilitativi previsti dal titolo II del capo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, l'elaborato progettuale a tali fini richiesto deve soddisfare altresì i requisiti di sicurezza previsti dal presente articolo. Rimangono fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gen-

naio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedano maggiori requisiti di sicurezza, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si applicano agli impianti delle piscine di cui al presente capo indipendentemente dalla destinazione, dalle caratteristiche strutturali e ambientali, dall'utilizzazione e dalla collocazione, interna o esterna ad edifici o alle relative pertinenze, delle piscine medesime.

3. Al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento, le piscine sono sottoposte a manutenzione periodica e sono dotate di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie o loro frazione e di almeno uno dei seguenti dispositivi di protezione:

a) barriera o copertura di protezione invalicabile;

b) copertura di sicurezza portante.

4. Le dotazioni di protezione di cui al comma 3 sono realizzate in modo tale da prevenire l'accesso dei bagnanti minori di età in assenza di sorveglianza e, comunque, da non costituire un pericolo per l'incolumità individuale o pubblica. Il gestore della piscina assicura che la piscina sia tenuta in condizioni di sicurezza e sottoposta a manutenzioni e verifiche periodiche e, in relazione al contesto, adotta le ulteriori misure necessarie a prevenire gli incidenti domestici, i traumi fisici e gli annegamenti.

Art. 24.

(Controlli interni)

1. Il gestore della piscina adotta il piano di autocontrollo, il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie

leggi e regolamenti sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge, e verifica la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 25.

(Controlli esterni)

1. I controlli esterni hanno ad oggetto la conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca ai requisiti di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui all'articolo 23, comma 3. A tali fini, si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 27.

Art. 26.

(Comunicazione all'azienda sanitaria locale)

1. Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla realizzazione e all'utilizzazione, l'inizio dell'utilizzazione della piscina è subordinato all'invio all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da parte del gestore della piscina stessa, di una comunicazione, il cui contenuto è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprie leggi e regolamenti. In ogni caso, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) l'anno di costruzione;

b) il materiale di costruzione, la dimensione delle vasche e il dispositivo di protezione applicato ai sensi dell'articolo 23, comma 3;

c) la tipologia di approvvigionamento idrico e dello scarico dei reflui nonché le modalità del trattamento dell'acqua della vasca;

d) il periodo di utilizzazione;

e) i dati identificativi del gestore della piscina.

2. La piscina può essere utilizzata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al presente articolo.

CAPO V

MISURE CORRETTIVE E INIBITORIE E SANZIONI

Art. 27.

(Vigilanza e controllo e procedimento amministrativo sanzionatorio)

1. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la piscina è competente a svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo sulle piscine regolate dalla presente legge, ad accertare le eventuali violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente capo.

2. Si osservano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, quando rilevi l'esistenza di gravi rischi per la salute e la sicurezza, può immediatamente, anche nel corso dei controlli, inibire in tutto o in parte l'utilizzo della piscina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

4. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa ovvero configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata con legge della competente regione o provincia autonoma.

5. L'azienda sanitaria locale, quando rileva il mancato rispetto delle disposizioni e delle condizioni riguardanti le materie indicate negli articoli 20 e 25 ovvero l'esistenza di altre irregolarità, ingiunge al gestore della piscina l'adozione dei necessari interventi correttivi volti a eliminare o a ridurre le difformità riscontrate. Qualora le violazioni o le irregolarità riscontrate possano costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei bagnanti o dei frequentatori, l'azienda sanitaria locale adotta i necessari provvedimenti cautelari, adeguati

e proporzionati al rischio valutato, e può, nei casi più gravi, ordinare la chiusura della piscina o di parti di essa.

6. Nel caso di mancanza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo, l'azienda sanitaria locale, in base alla gravità del fatto, ordina l'adozione dei necessari interventi correttivi a cura del gestore della piscina e, in caso di perdurante difformità, applica le sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, e ordina le necessarie correzioni, la cui inosservanza comporta la chiusura della piscina e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 28.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per mancate comunicazioni)

1. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

2. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 26 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 1.800.

Art. 29.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata assistenza o sorveglianza e per superamento del numero massimo ammissibile di bagnanti e frequentatori)

1. Il gestore della piscina che non assicura l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti ai sensi dell'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Il gestore della piscina che consente l'accesso all'area per i frequentatori a un numero di frequentatori superiore al numero massimo ammissibile determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100,

maggiorata di euro 5 per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni frequentatore in più oltre il 29 per cento del numero massimo ammissibile.

3. Il gestore della piscina che consente l'accesso all'area per i bagnanti a un numero di bagnanti superiore al numero massimo ammissibile determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150, maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.

4. Il gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni recate dal regolamento interno di cui all'articolo 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.

Art. 30.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso)

1. Il gestore della piscina che, anche a seguito dell'ingiunzione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 6, non predispone il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Il gestore della piscina che, anche a seguito dell'ingiunzione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 27, comma 6, non mantiene aggiornato il piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24 ovvero non elimina le irregolarità riscontrate secondo quanto richiesto dall'azienda sanitaria locale con i medesimi provvedimenti correttivi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

3. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina del

locale di primo soccorso secondo quanto previsto dall'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Il gestore della piscina che non ottempera all'obbligo di dotare la piscina della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per carenze igieniche e ambientali)

1. Qualora, a seguito dei controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque di cui all'articolo 6 e i requisiti igienici e ambientali di cui all'articolo 10 in relazione alla valutazione del rischio per parametri termigrometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino, nonché in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti, il gestore della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

2. Il gestore della piscina che non osserva i provvedimenti correttivi adottati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche a seguito dei controlli esterni ai sensi dell'articolo 27, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900.

Art. 32.

(Diffida)

1. L'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, con la contestazione degli addebiti, è preceduto, in caso di violazione cui sia possibile porre rimedio, dalla diffida amministrativa da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. La diffida di cui al comma 1 reca l'invito al responsabile, prima della conte-

stazione, a ottemperare alle disposizioni violate, entro un termine non superiore a trenta giorni, attraverso l'eliminazione degli effetti della violazione commessa. Qualora il responsabile non provveda entro il termine indicato, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia il procedimento sanzionatorio, procedendo alla notificazione dell'atto di contestazione degli addebiti.

3. La diffida amministrativa è applicabile una sola volta per ciascun tipo di violazione.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di reiterazione delle violazioni.

Art. 33.

(Sanzione amministrativa pecuniaria per omessa dotazione di dispositivi di protezione nelle piscine domestiche)

1. Il gestore della piscina domestica che omette di dotare la piscina dei dispositivi di protezione previsti dall'articolo 23, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Disposizioni transitorie e obblighi di adeguamento delle piscine esistenti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle piscine realizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle piscine esistenti alla medesima data si applicano la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle piscine della categoria A, di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono ad assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza secondo le disposizioni dell'articolo 15.

3. I gestori delle piscine della categoria B, di cui all'articolo 3, comma 6, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso di cui all'articolo 22 e di almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Il gestore della piscina che omette di assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza ai sensi del comma 2 ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

Art. 35.

(Regolamento di delegificazione per la modifica degli allegati)

1. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere apportate modifiche agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni della medesima legge.

Art. 36.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 1, lettera b))

Art. 1. Piscine approvvigionate con acqua di mare

1. Le piscine approvvigionate con acqua di mare sono localizzate nelle vicinanze del mare, comunque non oltre il limite di 500 metri dal lido. Non sono consentiti l'accumulo o l'installazione di serbatoi di raccolta di acqua di mare. Qualora la distanza sia maggiore rispetto al limite di cui al primo periodo, può essere utilizzata acqua attinta da pozzo, anche di natura salina, nel rispetto dei parametri previsti nell'allegato 2 annesso alla presente legge e previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. Fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, impiantistici, organizzativi, gestionali, di autocontrollo e di sicurezza previsti dalla legge e dal presente allegato, è consentito l'approvvigionamento con acqua di mare. Si applicano le seguenti disposizioni:

a) il punto di prelievo è individuato in zone dichiarate idonee alla balneazione e classificate di qualità eccellente ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, la presa è collocata in prossimità di zone costiere profonde almeno 2,5 metri e il prelievo è eseguito al di sotto di 1,5 metri dalla superficie libera dell'acqua;

b) l'opera di presa è segnalata con cartelli indicanti il divieto di avvicinamento ed è munita di una griglia di protezione a maglie di 5 millimetri, idonea a evitare l'ingresso di organismi nectonici e taluni planctonici;

c) sono adottate soluzioni tecniche atte ad evitare il rischio di risucchio e intrappolamento di bagnanti e animali;

d) l'acqua in ingresso è sottoposta a filtrazione per evitare l'ingresso di vegetali e animali;

e) gli approvvigionamenti non possono essere effettuati in zone dichiarate non idonee alla balneazione per la presenza di fonti puntuali o diffuse di inquinamento e, in ogni caso, nelle zone portuali, in quelle urbane, nelle zone interessate dagli scarichi o presso foci di fiumi o canali;

f) qualora la qualità dell'acqua marina di approvvigionamento venga meno alla classificazione di qualità eccellente, il prelievo è vietato e l'esercizio della piscina sospeso. Qualora i dati del monitoraggio stagionale evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A al decreto del Ministro della salute 30 marzo 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2010, l'attività di piscina è sospesa fino al ripristino della qualità dell'acqua;

g) l'istruttoria ai fini dell'autorizzazione al prelievo è regolata con disposizioni della regione o della provincia autonoma competente, che ne assegna la competenza all'ufficio del demanio, agli uffici comunali o ad altri enti a tal fine individuati;

h) all'apertura giornaliera e ad ogni riapertura al pubblico della piscina, si provvede ad un congruo ricambio di acqua di mare nella vasca in modo da garantirne l'idoneità ai fini della balneazione;

i) l'acqua della vasca deve essere continuamente rinnovata tramite una portata minima del flusso in entrata e in uscita pari, per ogni ora, a un terzo del volume complessivo della vasca, misurato con opportuno misuratore di portata, con successiva registrazione nel documento di autocontrollo;

l) i parametri dell'acqua della vasca devono rientrare nei limiti previsti dall'allegato 2 annesso alla presente legge;

m) non è consentito il trattamento con prodotti chimici, fatti salvi biocidi anti-alghe;

n) il numero massimo dei bagnanti contemporaneamente ammissibili nella vasca è calcolato prevedendo un bagnante per ogni 3 metri quadrati di specchio d'acqua;

o) lo scarico dell'acqua di vasca è effettuato in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti;

p) lo scarico delle acque utilizzate nell'impianto è situato lontano dal punto di prelievo o di aspirazione dell'acqua di mare, in modo che non vi sia alcuna possibilità che l'acqua contaminata scaricata venga riciclata;

q) l'ubicazione dei punti di aspirazione e di scarico dell'acqua tiene conto anche dei flussi della marea e delle correnti al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di contaminazione;

r) gli scarichi dell'acqua delle docce e dei servizi igienici sono convogliati nella rete fognaria e smaltiti secondo le normative vigenti.

Art. 2. Piscine naturali

1. Le piscine naturali comprendono i biolaghi e le biopiscine, con esclusione dei bacini di altra natura, quali cave, dighe o casse di espansione.

2. L'acqua di approvvigionamento può derivare da:

a) corsi d'acqua superficiale in buono stato chimico e in buono stato ecologico ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) acque di origine sotterranea derivanti da pozzo o sorgente in buono stato chimico ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

3. L'utilizzazione di acqua destinata al consumo umano è consentita a condizione che l'uso della risorsa sia considerato sostenibile. L'acqua proveniente da approvvigionamenti superficiali è sottoposta almeno a filtrazione. In ogni caso, l'acqua deve essere esente da microrganismi indicatori di inquinamento fecale e da patogeni e non deve contenere sostanze chimiche inquinanti in concentrazioni tali da poter nuocere alla salute dei bagnanti.

4. Ai fini dell'utilizzazione di una piscina naturale si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'intera area attorno alla piscina naturale deve essere recintata;

b) almeno un terzo della superficie della piscina naturale deve essere progettato come area di rigenerazione, piantumata ed esclusa dall'uso e dall'accesso alla balneazione;

c) è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, quali prefiltri e filtri, finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua;

d) non sono ammessi trattamenti chimici o fisici dell'acqua del bacino o dell'acqua di riciclo, quali l'uso di disinfettanti o l'irradiazione artificiale con raggi ultravioletti;

e) per il solo approvvigionamento e riempimento l'acqua può essere trattata fisicamente con raggi ultravioletti;

f) non è consentito il riscaldamento dell'acqua di approvvigionamento e di quella del bacino;

g) il numero massimo ammissibile di ospiti al giorno è calcolato in base alla somma del volume d'acqua della zona di balneazione e della zona di rigenerazione;

h) per ogni ospite del bacino devono essere disponibili almeno 10 metri cubi di acqua;

i) devono essere adottati accorgimenti idonei a evitare la permanenza di pesci e di uccelli acquatici all'interno del bacino e intorno a esso.

5. Nelle piscine naturali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con caratteristiche strutturali diverse, l'acqua dei bacini deve essere conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato 2 annesso alla presente legge e la gestione è effettuata tenendo conto dei criteri di analisi e valutazione del rischio e sulla base delle procedure riportate nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 8 del presente allegato.

6. Il piano di autocontrollo di cui all'articolo 8 del presente allegato è redatto tenendo conto che non è ammesso l'utilizzo di prodotti chimici.

7. Ai fini della prevenzione delle infezioni, il gestore provvede al costante monitoraggio dei parametri di qualità dell'acqua secondo le seguenti modalità:

a) prima dell'inizio della stagione balneare è svolta l'analisi dell'acqua di approvvigionamento e di quella del bacino ad uso balneare al fine di accertare il rispetto dei valori limite dei parametri chimici, fisici e microbiologici di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

b) durante la stagione balneare sono eseguiti, a cura del gestore, i controlli previsti dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

8. I campioni per la ricerca batteriologica nell'acqua di bacino sono prelevati in fase di attiva balneazione, almeno tre ore dopo l'inizio dell'attività natatoria, e i prelievi sono eseguiti in punti rappresentativi, a una profondità di circa 29 centimetri e alla distanza di almeno 50 centimetri dalla sponda.

9. I controlli, le misure preventive, le risultanze di non conformità e i provvedimenti adottati sono registrati nel piano di autocontrollo di cui agli articoli 19 e 24 della legge. I referti di laboratorio sono conservati per almeno cinque anni.

10. In caso di superamento dei valori limite dei parametri di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge, il gestore adotta le misure necessarie per ripristinare la qualità dell'acqua di balneazione.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche strutturali nonché i requisiti impiantistici, tecnologici e gestionali delle piscine naturali.

Art. 3. Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

1. L'acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo deve essere tale da non compromettere la salute dei bagnanti. Si considerano idonee le acque di origine sotterranea derivanti da pozzo o sorgente, a condizione che:

a) relativamente ai parametri chimici, siano soddisfatti i valori previsti dall'allegato I, parte B, al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, o, in alternativa, le acque siano dichiarate in buono stato chimico ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;

b) relativamente ai parametri microbiologici, siano soddisfatti i valori previsti dall'allegato I, parte A, al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

2. Relativamente ai parametri chimici di origine geogenica, è consentito l'utilizzo di acque dolci non conformi rispetto ai valori di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, qualora l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentito l'Istituto superiore di sanità, esprima un giudizio di idoneità all'approvvigionamento, sulla base delle risultanze dei controlli stagionali, svolti nell'anno solare con una frequenza minima di quattro campionamenti, e delle analisi uniformemente distribuite nel tempo effettuate dal gestore della piscina avvalendosi di laboratori accreditati conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, comunque, alle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea per le specifiche prove o gruppi di prove.

3. Il giudizio di idoneità di cui al comma 2 è subordinato, ove prescritte, al rispetto delle procedure per il conferimento della concessione mineraria e all'autorizzazione all'utilizzo delle acque di sorgente da parte delle competenti autorità.

4. L'acqua delle vasche approvvigionate con acqua destinata al consumo umano o con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo deve essere completamente rinnovata almeno una volta all'anno e,

comunque, all'inizio di ogni apertura stagionale, previo svuotamento e successivo riempimento delle vasche.

Art. 4. Documento di valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi specifica le caratteristiche delle seguenti tipologie di impianti con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive:

- a) impianti, ivi compresi quelli elettrici, termici e di ventilazione;
- b) locali ad uso tecnico e depositi di sostanze chimiche;
- c) rischi elettrico, chimico (sostanze disinfettanti, correttori di pH e flocculanti), di esplosione e di incendio (tipologia di incidenti e misure preventive);
- d) luoghi classificati come sospetti di inquinamento e luoghi confinati;
- e) rischio di intrappolamento collegato agli impianti di aspirazione (tipologia di incidenti e misure preventive).

Art. 5. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

1. Per le piscine coperte, nella sezione destinata alle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria deve risultare non inferiore a 26°C.

2. Nei periodi in cui la climatizzazione degli ambienti è realizzata in maniera forzata mediante l'impianto di termoventilazione, la temperatura dell'aria deve risultare non superiore a 28°C.

3. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, passaggi obbligati vasca-spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) la temperatura dell'aria non deve mai essere inferiore a 24°C.

4. L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70 per cento.

5. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non deve risultare, ad altezza d'uomo, superiore a 0,20 metri/secondo, da valutare in condizioni di sola ventilazione forzata, con esclusione di apporto diretto di aria dall'esterno mediante apertura di porte e finestre e con l'impianto di termoventilazione funzionante a regime.

6. Per le piscine coperte deve essere garantito il ricambio d'aria con aria esterna, in conformità alle indicazioni contenute nella normativa tecnica vigente sia per l'ambiente della vasca sia per gli altri ambienti destinati ai frequentatori.

Art. 6. Requisiti illuminotecnici

1. Negli ambienti dedicati alle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale ad esso preposto.

2. Il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

3. Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, eccetera) l'illuminazione artificiale deve assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

4. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente deve essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2 per cento.

5. Per il caso di eventuali interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, deve essere previsto l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 7. Requisiti acustici

1. Nella sezione destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte:

a) il tempo di riverberazione, valutato come media su quattro posizioni di misure situate a bordo della vasca, in posizione mediana su quattro lati dalla vasca principale, e mediato sulle frequenze di 500-1000-2000 Hz, deve essere non superiore a:

1) 2,5 secondi per le piscine in attività alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) 1,8 secondi per le piscine realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il livello sonoro valutato al bordo della vasca a 1,5 metri dal piano di calpestio, in termini di livello sonoro equivalente ponderato A su qualunque periodo di otto ore (L_{Aeq,8h}), deve risultare non superiore a 75 decibel ponderati A;

c) in caso di utilizzo di impianti sonori si applicano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 8. Piano di autocontrollo

1. Il piano di autocontrollo è predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti rapporti dell'Istituto superiore di sanità, e successivi aggiornamenti:

a) Rapporto ISTISAN 07/11 «Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico sanitari e gestionali per l'applicazione della normativa »;

b) Rapporto ISTISAN 13/46 « Parametri microbiologici per il controllo delle acque di piscina: metodi analitici di riferimento ».

2. Il piano di autocontrollo è sempre tenuto aggiornato, contiene le procedure di intervento e tutti gli allegati di natura tecnica e di contenuto igienico-sanitario (protocolli, elenco dei fornitori, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, punti di controllo, tempi e metodologia dei controlli, misure di intervento ordinario e straordinario) e riporta la registrazione dei dati di ogni operazione eseguita.

Art. 9. Prelievo e analisi di campioni

1. I prelievi di campioni per le analisi ai fini dei controlli esterni e interni sono eseguiti sulla base della programmazione dei controlli stabilita dall'autorità territorialmente competente o del piano di autocontrollo.

2. I prelievi dei campioni per l'analisi dell'acqua di approvvigionamento sono effettuati in un punto rappresentativo della qualità dell'acqua in ingresso nella vasca o nel bacino. I prelievi dei campioni per l'analisi dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino sono effettuati a una profondità di circa 30 centimetri e a una distanza minima compresa tra 30 e 50 centimetri dal bordo della vasca o del bacino, lontano dalle bocchette di immissione. I prelievi dei campioni per la ricerca dei triometani sono eseguiti in acqua della vasca o del bacino ad altezza della superficie libera.

3. Gli accertamenti tecnici mediante analisi dei campioni, eseguiti nell'ambito dei controlli esterni, sono effettuati nel rispetto delle garanzie di difesa di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10. Controllo e trattamento delle acque (metodi analitici, misurazioni *in situ*, trattamento dell'acqua)

1. Le analisi per i controlli interni ed esterni delle acque contenute nella vasca o nel bacino sono effettuate secondo i metodi analitici ufficiali specifici redatti dall'Istituto superiore di sanità:

a) per i parametri microbiologici sono utilizzati i metodi analitici pubblicati nei Rapporti ISTISAN 13/46;

b) per i parametri chimici sono utilizzati i metodi analitici con prestazioni conformi a quelli pubblicati nei Rapporti ISTISAN 19/7 e successivi aggiornamenti o altri metodi di analisi equivalenti internazionalmente accettati;

c) per i parametri chimici, in mancanza di un metodo di analisi che rispetti i criteri minimi di efficienza di cui ai Rapporti ISTISAN 19/7, le misurazioni sono svolte applicando le migliori tecniche disponibili.

2. I parametri di temperatura, cloro totale, cloro attivo libero, cloro attivo combinato, pH, ozono, bromo e acido isocianurico, oggetto di controlli interni ed esterni, a causa dell'elevata instabilità e vulnerabilità, sono determinati in modo accurato direttamente sul posto mediante misurazioni *in situ*. Per la determinazione del cloro libero e del cloro totale si applica il « metodo ISS.BHD.033.rev.00 » (metodo colorimetrico alla N, N-dietil-p-fenilendiammina – DPD); fatti salvi gli aggiornamenti dei Rapporti ISTISAN 19/7, si considerano valide le seguenti caratteristiche di prestazione di:

a) LOD: 0,05 mg/l;

b) esattezza: 25 per cento;

c) precisione: 12 per cento.

3. Per il trattamento dell'acqua contenuta nella vasca sono utilizzati:

a) i prodotti ad azione biocida consentiti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, approvati e inseriti nella lista positiva per i seguenti tipi di prodotto:

1) tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali;

2) tipo di prodotto 5: acqua potabile;

b) i prodotti di cui alla lettera *a)* valutati nell'ambito del programma dell'Unione europea di revisione della lista positiva dei biocidi fino al completamento della loro valutazione e all'eventuale inserimento nella lista medesima.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, costituiscono esempi di trattamenti dell'acqua delle piscine utilizzabili:

a) i disinfettanti:

ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);

ipoclorito di calcio (CAS 7778-54-3);

cloro (CAS 7782-50-5);

dicloroisocianurato sodico anidro – troclosene sodico (CAS 2893-78-9);

dicloroisocianurato sodico diidrato – troclosene sodico diidrato (CAS 51580-86-0);

acido tricloroisocianurico – simclosene (CAS 87-90-1);

cloro associato a raggi UV, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

ozono (CAS 10028-15-6) associato a cloro;

prodotti a base di bromo in una delle seguenti formulazioni: bromoclorodimetilidantoina – BCDMH (CAS 32718-18-6); bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) associato a cloro, limitatamente alle vasche per idromassaggio e alle vasche coperte di volume non superiore a 150 metri cubi e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti per ora, non classificate come piscine condominiali o domestiche;

b) le sostanze antialghe:

N-alchil-N, N-dimetil-N-benzilammonio cloruro (CAS 68414-85-1 e 68989-00-4);

Poli [idrossietilene (dimetiliminio) etilene (dimetiliminio) metilene dicloruro] (CAS 25988-98-1);

Poli [ossietilene (dimetiliminio) etilene (dimetiliminio) etilene dicloruro] (CAS 31075-24-8 e 31512-74-0);

c) i flocculanti:

alluminio solfato anidro (CAS 10043-01-3);
alluminio solfato idrato (CAS 7784-31-8 e 16828-11-8);
cloruro ferrico anidro (CAS 7705-08-0);
cloruro ferrico idrato (CAS 10025-77-1);
clorosolfato ferrico (CAS 12410-14-9);
alluminio polidrossicloruro (CAS 1327-41-9, 12041-91-0, 10284-64-7);
alluminio polidrossiclorosolfato (CAS 39290-78-3);
sodio alluminato (CAS 11138-49-1);

d) i correttori di pH:

acido cloridrico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio carbonato;
sodio bicarbonato;
anidride carbonica.

5. I disinfettanti, i flocculanti e i correttori di pH utilizzati per il trattamento delle acque devono essere conformi a quanto indicato all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, per quanto concerne le impurità in essi contenute.

6. La disinfezione mediante raggi ultravioletti è consentita a condizione che nell'acqua della vasca sia comunque garantita la presenza di disinfettante con residuo di cloro libero nelle quantità indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge.

7. Tutte le sostanze e i preparati utilizzati nel trattamento dell'acqua devono essere conservati e impiegati nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza nonché in conformità ai pertinenti regolamenti europei e a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO 2
(Articolo 6, comma 2)

REQUISITI DELLE ACQUE

Tabella 1 – Acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano e di acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo

ACQUA DI VASCA	
REQUISITI FISICI E CHIMICO-FISICI	
Temperatura: ¹ - vasche coperte - vasche coperte utilizzate da bambini - vasche scoperte	24-29 °C 26-29 °C 20-29 °C
pH: - nell'impiego di cloro - nell'impiego di cloro stabilizzato ² - nell'impiego combinato di cloro e ozono - nell'impiego combinato di cloro e bromo ³ - nell'impiego di cloro e raggi UV	6,5-7,5 6,9-7,7 6,5-7,5 7,2-7,8 ³ 6,5-7,5
Torbidità	≤ 1,0 NTU
Solidi grossolani	Assenti
Colore	≤ 5 mg/l Pt/Co in aggiunta al valore misurato nell'acqua di approvvigionamento
Conducibilità elettrica specifica	≤ doppio del valore misurato nell'acqua di approvvigionamento
REQUISITI CHIMICI	
Impiego di cloro: - cloro libero - cloro combinato	0,7-1,5 mg/l ≤ 0,4 mg/l
Impiego di cloro stabilizzato ² : - cloro libero - acido isocianurico - rapporto tra acido isocianurico e cloro libero	1,5-3,0 mg/l 30-60 mg/l 20 ± 3
Impiego combinato di cloro e ozono: - cloro libero - cloro combinato - ozono	0,4-1,0 mg/l ≤ 0,2 mg/l ≤ 0,01 mg/l
Impiego combinato di cloro e bromo: ³ - cloro totale + bromo totale	2,0-4,0 mg/l Cl ₂ ⁴
Impiego di cloro e raggi UV: - cloro libero - cloro combinato	0,7-1,5 mg/l ≤ 0,4 mg/l

Triometani ⁵	≤ 100 µg/l
- Sostanze organiche ⁶	≤ 4 mg/l di O ₂ in aggiunta al valore misurato nell'acqua di approvvigionamento
Nitrato ⁷	≤ 20 mg/l in aggiunta al valore misurato nell'acqua di approvvigionamento
Flocculanti:	
- a base di alluminio	≤ 0,2 mg/l Al
- a base di ferro	≤ 0,2 mg/l Fe
REQUISITI MICROBIOLOGICI	
<i>Escherichia coli</i>	0 numero/100 ml
Enterococchi	0 numero/100 ml
Conteggio colonie a 36°C	≤ 100 ufc /1 ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	≤ 10 numero/100 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	≤ 1 numero /100 ml

1. La temperatura può variare in presenza di sistema a idromassaggio; nel solo periodo estivo la temperatura massima è fissata a 32° C.
2. Dicloroisocianurato o acido tricloroisocianurico da utilizzare solo per acque di vasche di piscine scoperte.
3. Trattamento consentito solo per vasche con idromassaggio.
4. Somma delle due concentrazioni espresse come cloro equivalente e determinate mediante metodo colorimetrico alla N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD).
5. Somma delle concentrazioni di cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromoformio.
6. Determinate mediante permanganometria secondo Kubel.
7. Da non applicare nel caso di trattamento combinato cloro e ozono.

Tabella 2 – Acqua di vasca di piscina con approvvigionamento di acqua di mare

PARAMETRO	ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (CONFORME AI PARAMETRI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116)	ACQUA DI BACINO/BALNEAZIONE
	continuo rinnovo con una portata minima del flusso in entrata e in uscita pari a 1/3 del volume complessivo della vasca ogni ora	
REQUISITI CHIMICO-FISICI		
Temperatura		≥ 20°C
Torbidità		≤ 1 NTU in aggiunta alla torbidità dell'acqua di approvvigionamento
REQUISITI MICROBIOLOGICI		
<i>Escherichia coli</i>		≤ 250 numero/100 ml
Enterococchi		≤ 100 numero /100 ml
<i>Staphylococcus aureus</i>		≤ 10 numero/100 ml

Tabella 3 – Acqua di bacino di piscina naturale

PARAMETRO	ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO	ACQUA DI BACINO/BALNEAZIONE
REQUISITI CHIMICO-FISICI		
	Esente da sostanze chimiche in concentrazioni tali da poter nuocere alla salute dei bagnanti	
Temperatura ⁹		≤ 25° C ⁸
pH ¹⁰		6,0 – 8,5
O ₂ disciolto ¹⁰		tra 60% - 120%
Trasparenza ⁹	L'acqua che proviene da approvvigionamenti superficiali è da sottoporre a filtrazione	≥ 2 m; a profondità inferiori: visibilità del fondo nel punto più profondo
Fosforo totale		≤ 15 µg/l
Nitrati		≤ 30 mg/l
REQUISITI MICROBIOLOGICI		
<i>Escherichia coli</i> ¹⁰	esente da batteri indicatori di contaminazione fecale	≤ 100 numero/100 ml
Enterococchi ¹⁰	esente da batteri indicatori di contaminazione fecale	≤ 50 numero/100 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ¹⁰		≤ 25 numero/100 ml
8. L'acqua non va riscaldata artificialmente; l'ecosistema si adatta a temperature elevate.		
9. Monitorata con frequenze definite nel piano di autocontrollo, comunque non meno di una volta al giorno.		
10. Analisi con frequenze definite nel piano di autocontrollo, comunque non meno di un controllo ogni due settimane.		

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0162260